Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Aprile 2020 n° 59

AIPG Newsletter

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Rocco Emanuele Cenci*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Pietro Ferrara, Giorgio Stefano Manzi, Maria Assunta Occulto, Sandra Recchione, Alessandro Salvini, Maria Cristina Verrocchio*

IDEE A CONFRONTO
I sex offenders. Approcci teorici e ipotesi di trattamento
Editoriale
di Paolo Capri 1

Dalla pena alla consapevolezza: la Rinascita Uno studio pilota per il trattamento dei sex offenders
di Assunta Anna Basentini e Cristina Coviello 5

Riflessioni in tema di responsabilità genitorilale
di Anita Lanotte 7

Riflessioni sulla mediazione familiare
di Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini 7

Psicologia giuridica e procreazione medicalmente assistita
di Chiara Saccà 11

La sindrome di Münchausen per procura: aggiornamenti e riflessioni psicologico-giuridiche
di Giorgia Aloisio 14

Psicopatologia e genitorialità
di Anna Cerabolini 16

Gaslighting: inquadramento giuridico
di Sofia Marini Balestra 19

CTU e famiglie straniere
di Sara De Felice 21

Aspetti transculturali nella violenza intrafamiliare
di Benedetta D'Angelis 24

Adolescenti e reati online: consapevolezza di reato o immaturità
di Paola Ventura 27

Notizie dall'Associazione 30

IDEE A CONFRONTO

I SEX OFFENDERS. APPROCCI TEORICI E IPOTESI DI TRATTAMENTO

Paolo Capri
Presidente AIPG

In un momento così difficile dove il ritorno alla normalità sembra una parola strana, lontana, vuota per certi aspetti, considerato che tutti ci dicono che *niente sarà più come prima*, dunque, niente sarà più *normale* come prima, dovendo sperimentare probabilmente stili di vita diversi da quelli avuti finora, assumono una grande importanza le nostre passioni, i nostri esercizi intellettuali e i nostri veri interessi. Affrontiamo, quindi, un tema importante, sociale e clinico, oltre che di forte impatto civile, ovvero la violenza sulle donne e sui minori, attraverso la descrizione di un lavoro di studio e ricerca che l'AIPG ha portato avanti in questi ultimi anni, sui *sex offenders*.

L'intervento e il trattamento sui *sex offenders* da alcuni anni stanno assumendo dimensioni prima inesplorate, nel senso che si comincia a riflettere sulla necessità di un cambiamento orientato alla prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne e sui bambini, lavorando sul recupero e la cura di chi agisce questi comportamenti.

Su questa scia di piccoli e grandi movimenti, istituzionali e privati, legati al trattamento dell'autore di questo genere di reati, si inserisce la Ricerca dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica "*Dalla pena alla consapevolezza: la rinascita*", progetto e ricerca illustrati nell'articolo che segue.

L'AIPG fin dall'inizio si è occupata di creare un dialogo costruttivo tra la psicologia e il diritto, tra le teorie psicologiche e le norme che regolano la vita sociale, con una particolare attenzione alle problematiche inerenti i rapporti tra psicologi, avvocati e magistrati, ma anche cercando, come detto, il giusto punto di equilibrio tra le legittime garanzie di una corretta indagine giudiziaria e la protezione dei soggetti deboli, spesso vittime minorenni.

Il lavoro sugli autori di violenza sulle donne e sui minori, specifico anche nella campionatura, coordinato da Assunta Anna Basentini e

Cristiana Coviello[1], è unico in Italia e ha un obiettivo importante, sia dal punto di vista dell'individuo, sia come segnale per la collettività, ovvero il recupero e il reinserimento sociale del reo, come primo passo necessario per la prevenzione di reati contro la persona così violenti e di conseguenza come difesa sociale. Infatti, coinvolgendo il reo in un percorso di cura e recupero, secondo i dettami teorici della Scuola Classica e della Scuola Positiva che in questo caso potrebbero sovrapporsi, si protegge la vittima, come accezione ampia, in quanto andrebbero a ridursi gli agiti violenti e devianti grazie al lavoro di recupero dell'assunzione di responsabilità, ponendo le basi per una riduzione di questo tipo di reato.

Come ricordava Benigno Di Tullio (nella sua vita, da padre fondatore della Criminologia moderna, si occupò di prevenzione della delinquenza e del reinserimento del reo nella società, ma fu anche uno dei primi ad indagare il fenomeno criminoso da un punto di vista interdisciplinare, considerandolo da diverse prospettive multifattoriali)[2], "*non si può continuare a disconoscere che il delitto, prima di essere un'infrazione ad una norma giuridica, è un'azione umana che non è possibile conoscere, nel suo contenuto psicologico e nel suo aspetto sociale, se non attraverso lo studio della personalità di colui che l'ha ideata, preparata ed attuata. Ed è in base a questi concetti che si giunge ad affermare sempre più concordemente, da parte di studiosi di ogni paese, che il processo penale deve basarsi, sempre più rigorosamente, su una duplice indagine: l'una giuridica, diretta ad accertare l'esistenza di un reato; l'altra antropologica, diretta a conoscere la personalità di colui che l'ha compiuto*".

Conoscere la personalità di colui che ha compiuto reati contro la persona a sfondo sessuale è particolarmente importante per poter avviare il percorso di recupero, dal quale partire per la prevenzione di agiti e comportamenti violenti attraverso la cura, la terapia e la riabilitazione.

Sono opportuni, quindi, studi che rilevino e portino alla conoscenza le motivazioni che hanno caratterizzato la commissione del reato, in senso clinico come diagnosi per poter impostare una terapia di recupero. D'altronde, secondo le teorie sul crimine di Durkheim[3], che è stato il primo a definirlo fatto sociale, ci sembra di notevole interesse il concetto che il delitto - dunque, il crimine - possa essere considerato come un fenomeno generale, che si può verificare in tutte le società di qualunque tipo e in tutti gli stadi del loro sviluppo; non essendovi, inoltre, segni di declino o remissione dei delitti, il crimine dovrebbe essere considerato come un fatto sociale, non eliminabile attraverso un semplice atto di volontà o di tipo repressivo.

E' su queste basi teoriche che si inserisce la ricerca, come trampolino di lancio per un intervento sul *sex offender* che contempli il recupero e il reinserimento sociale, dunque, per attivare un trattamento in relazione alle modalità di agire l'aggressività e la pulsionalità.

Affrontando temi teorici, se circoscriviamo l'analisi agli autori di reati a sfondo sessuale, il primo elemento interpretativo è l'incapacità di costruire relazioni orientate alla reciprocità, nel senso che questo aspetto è il primo di una serie di tratti e caratteristiche che contraddistinguono le modalità comportamentali del *sex offender*, ovvero l'incapacità di stare nella relazione con l'altro, nello scambio e quindi nell'equilibrio e nella condivisione.

I numerosi Autori, di orientamenti e approcci teorici differenti fra loro, ma in prevalenza fenomenologi e psicoanalisti, che si sono interessati alle perversioni sessuali hanno finora descritto un quadro di personalità estremamente variegato, Wyrsch (1961)[4] e Stumpfl (1965)[5] individuano nel *sex offender* deviazioni sessuali di tipo qualitativo rispetto all'oggetto, con una vera e propria deformazione della modalità sessuale, ovvero dell'agito sessuale. I classici sessuologi, legati alla teoria della degenerazione che ha marcatamente influenzato la psicologia e la psichiatria fino ai primi decenni del secolo scorso, attribuivano alle perversioni sessuali una tara costituzionale di tipo degenerativo (Krafft-Ebing, 1898; Moll, 1912; Wyrsch, 1961)[6][7][8], considerandole delle sindromi psicopatologiche caratterizzate da alterazioni qualitative dell'istinto sessuale su base costituzionale, come

[1] Referenti Territoriali AIPG Regione Basilicata

[2] Di Tullio B.: *Sul metodo e sulle finalità della criminologia clinica*, 5° Congresso Internazionale di Criminologia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 1935.

[3] Durkheim E.: *The Rules of Sociological Method*. VIII ed., 1958.

[4] Wyrsch J.: Die sexuellen perversionen und die psychiatrisch-forensische Bedeutung der Sittlichkeitsdelikte. "Psychiatrie der Gegenwart", Band III, Springer Verlag, 1961.

[5] Stumpfl F.: Die personlichkeit des padophilen. "Beitr. Sexual forsch.", n° 34, 1965.

[6] Krafft-Ebing von R.: Psychopathia Sexualis. Manfredo, Milano, 1953.

[7] Moll A.: The Sexual Life of the Child. McMillan Co., New York, 1912.

[8] Wyrsch J.: op. cit.

ad esempio Moll (1912)[9] che, pur mettendo in evidenza la grande importanza dell'ambiente, sottolineava il fatto che "*possa preesistere come base una costituzione ereditariamente tarata*".

Comunque, a parte i casi in cui sono chiaramente rilevabili disturbi patologici della struttura di personalità, non è certamente possibile dimostrare, come affermano Wyrsch (1961)[10] e Bräutigam (1966)[11], che cause fisiche, psichiche, costituzionali, ambientali siano da sole l'origine di una determinata perversione. Nei lavori di antropofenomenologi come Kunz (1942)[12] viene messo in evidenza la mancanza di delicatezza e di tenerezza, mentre Bräutigam (1966)[13] rileva l'urgenza, l'imminenza, l'impellenza dell'agito, Callieri e Castellani (1970)[14], in chiave fenomenologica e psicanalitica, in riferimento ai pedofili definiscono l'Io come immaturo, con una fissazione della libido "*a livello di giochi sessuali infantili o una regressione a questi livelli*", con "*un narcisistico amore di sé stessi*".

Gli studi e le osservazioni psicanalitiche e più in generale gli approcci psicodinamici hanno sottolineato la vita psichica inconscia, il mondo e i vissuti infantili e le esperienze acquisite su cui si formano secondariamente gli istinti. Nell'interpretare l'origine dell'atto pedofilo la psicoanalisi, con Freud (1905)[15] prima e Fenichel (1945)[16] poi, individua l'origine e il significato delle perversioni sessuali nella teoria delle pulsioni; il tutto viene ricondotto a fissazioni e regressioni verso forme di sessualità infantile ancora presenti nella vita adulta, con l'istinto e l'oggetto marcatamente separati l'uno dall'altro. La teoria classica psicanalitica riconduce la pedofilia anche ad una scelta oggettuale narcisistica, come se il pedofilo vedesse sé stesso bambino nel bambino. Una delle cause sarebbe una profonda angoscia di castrazione, in cui l'Io, debole e privo della necessaria energia libidica, per superare i conflitti di approccio con figure adulte generatrici di ansie non superabili, si orienterebbe nella scelta dei bambini come oggetti sessuali (Fenichel, 1945; Freud, 1905)[17][18].

Glueck (1965)[19], attraverso formulazioni psicodinamiche, elabora due ipotesi relativamente alla pedofilia. Tale fenomeno sarebbe da un lato la conseguenza del blocco dello sviluppo psicosessuale per un trauma precoce, o meglio per un'atmosfera restrittiva della sessualità; dall'altro, la soluzione dei conflitti sessuali senza l'aiuto della fantasia e della sublimazione per un insuccesso o una distorsione del meccanismo di formazione della coscienza, dovuti, talvolta, ad una situazione psicopatologica più o meno intensa. Lo stesso autore, insieme ad Hammer (1957)[20], precedentemente aveva sviluppato quattro fattori fondamentali come causa di pedofilia: una reazione al «*complesso di Edipo*», con paura di castrazione e timore di rapporti con donne psicosessualmente mature; inibizioni relazionali connotabili da schizoidi a schizofreniche; debolezza dell'Io e inadeguato controllo degli impulsi; minima capacità di sublimazione degli impulsi. Non mancano, a livello interpretativo, valutazioni psicologiche e psicodinamiche riguardanti i tratti di immaturità psicosessuale, passività (Bowman, Engle, 1953)[21], impotenza e inadeguatezza genitale (Friedmann, 1967[22]; Hammer, Glueck, 1957)[23], infantilismo, segni di compensazione delle carenze affettive (Renard)[24]. Renard, nel cercare di offrire elementi interpretativi dell'agito pedofilo, afferma che le manifestazioni di un desiderio erotico verso un bambino "*è l'atto terminale di un processo complesso di difesa*" e tale desiderio per l'autore deve essere considerato come un autentico sintomo nevrotico, in quanto il soggetto pedofilo si identifica con l'oggetto e ha verso di lui "*la condotta che aveva sua madre o per lo meno quella che egli avrebbe voluto che essa avesse adottato a*

[9] Moll A.: op. cit.
[10] Wyrsch J.: op. cit.
[11] Bräutigam W.: Teoria della perversione sessuale. IV Congresso Mondiale di Psichiatria, Madrid, Exc. Med., 1966.
[12] Kunz H.: Zur theorie der perversionen. "Monat. für Psychiatr.", 105, 1, m 1942.
[13] Bräutigam W.: op. cit.
[14] Callieri B., Castellani A.: Aspetti Antropologici dei Comportamenti Sessuali Abnormi. "Rassegna Medico-Forense", 8, 1, 1970.
[15] Freud S. (1905): *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, F. Deuticke, Leipzig und Wien.* Tre saggi sulla teoria sessuale. Opere, vol. 4, tr. it. Boringhieri, Torino, 1970.
[16] Fenichel O.: Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi. Tr. it. Astrolabio, Roma, 1951.
[17] Fenichel O.: op. cit.
[18] Freud S.: op. cit.
[19] Glueck B.C. Jr.: Pedophilia Sexual Behavior and the Law. Thomas Publ, Springfield, Illinois, 1965.
[20] Hammer E.F., Glueck B.C. Jr.: Psychodynamic Patterns in Sex Offender: a Fourfactor Theory. "Psych. Quart.", 1957, 31, 2, 325-345, Illus, 1° in "Excepta Medica", n. 4654, 1957.
[21] Bowman K., Engle B.: California Sexual Deviation Research. "Review of scientific literature on sexual deviation", California State Department of Mental Hygiene, Sacramento, 1953.
[22] Friedmann P.: Pedophilia. "American Handbook of Psychiatry" , a cura di S. Arieti, vol. 1°, cap. 29°, p. 596, Basik Books Publisher, New York, 1967.
[23] Hammer E.F., Glueck B.C. Jr.: op.cit.
[24] Renard M.: Pedophilie. "Encyclopedie Medico-Chirurgicale Psychiatrie", Parigi, vol. 1°, 3705 G 10.

suo riguardo". Lo scopo sarebbe quello di dare un godimento erotico al bambino, "*il bisogno di proteggerlo e di testimoniargli l'affetto e la tenerezza*". Nass (1954)[25], al termine di uno studio su suoi casi di pedofilia, descrive la personalità pedofila come immatura e scarsamente evoluta dal punto di vista psicosessuale e con un'affettività non ancora legata agli aspetti erotici. In sintesi, suddivide alcuni gruppi con diverse caratteristiche psichiche: sviluppo tardivo, con inesperienza sessuale e accentuazione di comportamento simile alla fase puberale; degenerazione della personalità come manifestazione della senilità; disturbi del sistema ormonale che conducono a disarmonie della vita pulsionale e della personalità; pulsione sessuale normale o fortemente sviluppata, ma senza *Eros*, in seguito a carenza di qualità psichica; pressione psicofisica della pulsione sessuale con ricerca di una valvola di scarico attraverso l'aiuto di un qualsiasi oggetto (bambini di ambo i sessi), purché serva al soddisfacimento delle pulsioni; abbinamento dell'*Eros* pedagogico con la pulsione sessuale; regressione dell'impulso, labilità endogena della personalità globale che ha effetto soprattutto sull'ambito sessuale; labilità della personalità determinata da cause esogene e azione della stessa in direzione pulsionale falsa; prolungata incapacità funzionale della pulsione sessuale. Anche Plaut (1960)[26] ritiene che alla base della pedofilia ci sia in genere una sessualità rudimentale, un'immaturità psicosessuale, con incertezza nella scelta dell'oggetto d'amore e incapacità di far nascere una relazione adeguata con l'oggetto. Altri contributi importanti nello studio della pedofilia sono stati quelli di Wyss (1967)[27], Burger-Pinz (1965)[28], Gebsattel (1954, 1968)[29][30], Schulte (1959)[31] e Giese (1962)[32]; quest'ultimo individuò delle caratteristiche specifiche di tutte le perversioni e maggiormente valide per la pedofilia: "*essere schiavi della sessualità, aumento di frequenza delle relazioni perverse con soddisfazione decrescente, promiscuità ed anonimità dei rapporti perversi; elaborazione della fantasia al punto di non consentire le finezze tattiche caratteristiche delle avances che precedono il rapporto sessuale dei sani; esperire appetitivo e tossicomanico; periodicità di una esagitata irrequietezza*".

Kohut (1971)[33], nello studio delle perversioni, si allontana nettamente dalla teoria classica delle pulsioni, in quanto per lui l'agito perverso è un fenomeno successivo alla rottura dell'unità psicologica primaria (legame empatico oggetto-Sé), nel senso che la pulsione agita risulta essere la conseguenza della disintegrazione dell'unità interna e viene quindi utilizzata nella ricerca della riparazione del Sé, ovvero di recuperare la fusione, naturalmente in modo patologico, con la messa in atto delle fantasie pedofile o più in generale perverse. Con la psicologia del Sé, sempre Kohut (1971, 1977[34]) evidenzia come "*l'attività perversa comprenda un tentativo disperato di ristabilire l'integrità e la coesione del Sé in assenza di risposte empatiche da oggetto-Sé da parte degli altri*". Le fantasie e i comportamenti sessuali perversi aiutano quindi il paziente a sentirsi vivo e integro, nel momento in cui teme inconsciamente l'abbandono o la separazione. Mitchell (1988)[35] sottolinea come l'attività sessuale perversa possa essere legata a una fuga dalla relazione oggettuale, come unica possibilità di percepire la propria autonomia; autonomia e indipendenza verso il vissuto della figura materna interna, troppo rappresentativa per l'Io dal punto di vista affettivo, al punto che l'attività perversa rappresenterebbe un significato simbolico di sfida verso l'immagine materna. Ciò, pur confermando l'impostazione dinamica, tende a sottolineare l'allontanamento dalla teoria delle pulsioni, a favore di quella relativa alle relazioni oggettuali.

Per concludere, come abbiamo visto, molti sono stati gli studiosi che si sono occupati di personalità perverse e che deviano dal naturale approccio sessuale con l'altro, non si trova, però, un punto di incontro teorico rispetto all'interpretazione dell'agito.

[25] Nass G.: Unzucht mit Kinder - Das Sexualdelik unserer zeit. "Mschr. Krim. U Strafr.", 37, 69, 1954.

[26] Plaut P.: Der Sexualverbrecher und seine Persönlichkeit, Enke, Stoccarda, 1950.

[27] Wyss R.: Unzucht mit kindern. Springer, Berlino, 1957.

[28] Bürger-Prinz H.: Die persönlichkeit des pädofilen (korreferat). "Beitr. sexualforsch.", 34, 18-23, 1965.

[29] Gebsattel von V.E.: Psychopathologie der Sücht; Prolegomena einer medizinischen Anthropologie. Springer Verlag, Berlino, 1954.

[30] Gebsattel von V.E.: Allgemeine und medizinische Athropolgie des Geschlechtslebens. Die Sexualitat des Menschen. F. Enke Verlag, Stuttgart, 1968.

[31] Schulte W.: Griese als Täter unzüchtiger Handlungen an Kindern. "Mschr. Krim.", 5/6, 538, 1959.

[32] Giese H.: Psychopathologie der Sexualität. F. Enke Verlag, Stuttgart, 1962.

[33] Kohut H. (1971). *The Analysis of the Self*. New York: Int. Univ. Press. Trad. it.: *Narcisismo e analisi del Sé*. Torino, Boringhieri, 1976.

[34] Kohut H. (1977). *The Restoration of the Self*. New York: Int. Univ. Press. Trad. it.: *La guarigione del Sé*. Torino, Boringhieri, 1980.

[35] Mitchell S. A.: Relational Concepts in Psychoanalysis: An Integration. Harvard University Press, Cambridge, M. A, 1988.

La ricerca nasce, dunque, anche su queste basi teoriche, ovvero ampliare la conoscenza per poter intervenire correttamente sugli autori del reato, nell'interesse delle vittime e di tutta la comunità sociale.

DALLA PENA ALLA CONSAPEVOLEZZA: LA *RINASCITA* UNO STUDIO PILOTA PER IL TRATTAMENTO DEI SEX OFFENDERS

Assunta Anna Basentini
Psicologa clinico-forense
Esperta in Psicologia Giuridica e in Psicologia Evolutiva
Referente Territoriale AIPG Basilicata

Cristiana Coviello
Avvocata esperta in Diritto dei Minori e della Famiglia
Referente Territoriale AIPG Basilicata

La violenza nei confronti delle donne e dei minori rappresenta una delle emergenze del nostro Paese. Nel 2018, secondo i dati Eures, le denunce di maltrattamenti in famiglia sono state 17.453 (31,6% in più rispetto al 2014). Particolarmente alta la percentuale delle vittime femminili straniere, pari nel 2018 al 23,2% con "indici di rischio" in media tre volte superiori a quelli delle donne italiane. Molto significativa la presenza di vittime minori (1.965 in valori assoluti, pari a circa 6 al giorno nel 2018), che rappresentano l'11,1% delle vittime totali, con una crescita del 14% sull'anno precedente. Le denunce risultano in aumento in tutte le macro-aree geografiche. Le denunce di stalking sono state 14.871, di cui le vittime femminili rappresentano il 76,2% del totale. Contenuta la componente dei minori, pari al 3,8% del totale. Nel 2018 le vittime di femminicidio hanno raggiunto il valore più alto mai censito in Italia, il 40,3% (il 35,6% nel 2017). Dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono 3.230, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge/partner o ex partner. A crescere nel 2018 sono soprattutto i femminicidi commessi in ambito familiare/affettivo, dove si consuma l'85,1% degli eventi.

I dati Istat relativi alle sentenze irrevocabili di condanna mostrano che nel 2017 vi sono state 735 condanne di soggetti maschili per delitti di violenza sessuale, 122 condanne di soggetti maschili per violenza sessuale di gruppo, 1552 condanne di soggetti maschili per violenza sessuale, 1334 condanne di soggetti maschili per atti persecutori (stalking), 1180 condanne di soggetti maschili per maltrattamenti in famiglia, 2539 condanne di soggetti maschili per maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

L'entità del fenomeno, eccezionale e allarmante, ha sollecitato gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ad approvare, nel maggio 2011 la Convenzione Internazionale di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

La Convenzione, ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013, è entrata in vigore il 01 agosto 2014. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, che si prefigge di attuare non solo un'armonizzazione della legislazione a livello internazionale ma anche di contrastare e affrontare il fenomeno della violenza sulle donne, investendo sulla protezione e sulla prevenzione. La violenza di genere non deve essere considerata, come spesso avviene, solo un problema delle donne. La violenza di genere è, a livello dinamico e comportamentale, un evento che coinvolge due soggetti: la vittima e il suo persecutore, autore del reato.

Con il termine violenza contro le donne o "violenza di genere" si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori (stalking) allo stupro, fino al femminicidio, delle quali sono vittime le donne in ragione della loro identità di genere.

La Convezione di Istanbul, definisce "violenza nei confronti delle donne" una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. La Convenzione persegue 4 obiettivi principali (le

c.d. dette 4 P): proteggere le donne, prevenire i reati, punire i colpevoli, predisporre politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Nel contempo riconosce che la violenza contro le donne ha natura strutturale in quanto basata sul genere ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Riconosce altresì che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.

La normativa italiana, aggiornata con la legge n.69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione. L'elemento specifico della violenza di genere è rappresentato dall'interazione all'interno di un rapporto di tensione tra reo e vittima, caratterizzata dalla specificità ed univocità della sua direzionalità offensiva in danno di una determinata persona legata al suo aggressore da una relazione sentimentale, il cui "genere di appartenenza" ha avuto una specifica incidenza nella sua scelta come soggetto passivo. Per tale motivo la tendenza alla recidiva risulta elevata e maggiormente probabile al temine del "fine pena". Questo dato di realtà, noto agli operatori che a vario titolo intervengono nelle storie di violenza, vede la necessità crescente di dover intervenire sugli autori affinché gli stessi acquisiscano consapevolezza del disvalore e non ripropongano le stesse condotte una volta rimessi in libertà. Non a caso la Convenzione di Istanbul all'art.16 (Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento) stabilisce che gli Stati debbano adottare misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

La Convenzione stabilisce altresì che gli Stati debbano adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale. Con notevole ritardo, anche la legislazione italiana, con la Legge n.119 del 15 ottobre 2013, sottolinea la necessità di realizzare interventi di trattamento, diretti agli autori di violenza. Viene in questo modo ribadita l'importanza di misure specifiche e appropriate, non solo a livello penale-giudiziario, ma anche nella fase post-detentiva.

L'eventuale programma trattamentale, dovrebbe essere in grado di valutare il livello di consapevolezza, le capacità cognitive, affettive, relazionali e sociali di cambiamento, rispetto alle condotte persecutorie/omicidiarie.

L'art. art. 5 comma 2 lett. g della legge n. 119 del 2013, infatti, tra le strategie di intervento ha previsto che il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», promuova "*lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva*".

Il presente progetto, quindi, si è posto l'obiettivo di monitorare gli autori dei reati di violenza di genere al fine di verificare l'utilità di un percorso specifico, all'interno del sistema carcerario, dedicato a coloro che stanno scontando pene per reati di violenza su donne e bambini. Tale necessità è emersa anche dal confronto con alcuni operatori, psicologi ed educatori, della Casa Circondariale di Matera, che comprende una delle poche Sezioni Speciali presenti in Italia, dedicata ai *Sex Offender*, che hanno condiviso l'esigenza di interventi specializzati e mirati, di tipo educativo-riabilitativo, per favorire l'eventuale recupero degli autori.

RIFLESSIONI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALI

Anita Lanotte
Presidente CEIPA
Consiglio Direttivo AIPG

All'interno di una CTU il professionista, dotato di particolare e specifica competenza tecnica clinico-psicologica-giuridica, incaricato dal giudice, dovrebbe svolgere un'indagine conoscitiva sull'accertamento del funzionamento psicologico individuale e relazionale correlato alle responsabilità genitoriali. Le particolari e specifiche competenze tecniche richieste al CTU sono di tipo valutativo dal punto di vista psicologico, una lettura dei dati che il giudice non possiede.

Riflettere sul ruolo e sulle funzioni genitoriali di una coppia separata e conflittuale significa affrontare l'emergenza di una sfera di comportamenti familiari e sociali che si rispecchia negativamente sulla crescita e sullo sviluppo psicofisico del figlio.

Il complesso dei comportamenti attivati nelle relazioni genitori-figlio, se il minore è messo in una posizione di non tutela, assume un carattere e un significato pubblico e non più privato.

Fissare i limiti della sfera genitoriale privata e "regolamentare" i conflitti che sorgono nel sistema familiare, disgregato dalla separazione dei singoli che ne facevano parte, è un compito particolarmente delicato ma necessario per riaffermare la centralità del benessere del soggetto minore nel riconoscergli una riappropriazione dei suoi diritti.

Far coincidere l'autonomia dei singoli elementi del sistema familiare e la necessità di offrire al figlio le risorse utili per un armonico sviluppo di personalità può essere facilitato in un ambiente amorevole di collaborazione, condivisione e rispetto.

Non è questo il caso di richiesta di CTU, in cui la tensione nel sistema famiglia ha frequentemente radici profonde nel percorso storico dei membri che ne fanno parte.

Tentare di dare senso alla prassi d'indagine per valutare la responsabilità genitoriale, intesa come riconoscimento delle necessità del figlio, può essere sostenuta da proposte di quesiti che possano tradurre, da un punto di vista psicologico, i reali interessi di quel singolo minore all'interno di quel particolare sistema familiare, distratto da un conflitto attuale e/o cronicizzato e/o da funzionamenti psicopatologici. Si tratta di valutare quali possibilità emergono, analizzando il funzionamento di personalità del figlio, in riferimento ai presupposti per una condivisione della responsabilità genitoriale.

Se ci soffermiamo a riflettere sulle CTU, alcuni fenomeni si ripetono costantemente, quali ad esempio lo svuotamento di potere genitoriale dell'uno da parte dell'altro attraverso la denigrazione, la squalifica, l'alienazione genitoriale, la violenza fisica e/o psicologica, la "falsa conciliazione" per ottenere tornaconti materiali; ciò non sembra riflettere l'interesse del minore che, come è noto, dovrebbe essere superiore a quello dei genitori.

Andrebbero formulati quesiti differenti da quelli più comuni attualmente presenti nei Tribunali, per evitare che il figlio sia *ad usum* dei genitori, in quanto le responsabilità genitoriali sono transitorie, mentre il figlio no e la natura reale dell'interesse superiore del minore non può sottostare a situazioni di pressione e/o oppressione di coloro i quali lo vedono come risolutore di una crisi che anziché farlo crescere lo insabbia in una dimensione Borderline.

Il minore deve essere considerato in una prospettiva evolutiva in quanto la sua prerogativa essenziale, in una progressiva differenziazione, è quella di trasformarsi tanto fisicamente che psicologicamente verso la conquista della sua personalità autonoma.

RIFLESSIONI SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE

Fulvio Scaparro
Presidente MEDEFitalia
Chiara Vendramini
Presidente Associazione Gea

Chi oggi si chiedesse per la prima volta in che modo intervenire nei casi di grave conflittualità tra genitori separati o in via di separazione, rimarrebbe sconcertato di fronte al gran numero di alternative tecniche e metodologiche spesso tra loro contrastanti anche se presentate più o meno sotto la stessa denominazione. Non è certo consolatorio il fatto che non solo l'opinione pubblica e quindi i

possibili destinatari degli interventi, ma perfino molti addetti ai lavori facciano fatica a destreggiarsi in questo intrico di metodi e tecniche. Il problema non è la diversità che di solito porta a benefici, ma la contraddittorietà e perfino l'aggressiva concorrenza tra le proposte che finiscono per mettere ciò che da tempo è studiato, praticato e aggiornato con la dovuta serietà professionale nello stesso calderone di iniziative poco meditate, estemporanee, se non addirittura controproducenti ai fini della riduzione della conflittualità. In tempi di confusione, è indispensabile riordinare le idee, rimettere in fila temporale le esperienze positive e negative, "tornare ai fondamentali", uniche garanzie per innovare, se necessario, su basi solide.

Nel 2018 e 2019 il tema della mediazione familiare è diventato argomento di dibattito pubblico perché la stampa, la radio e la televisione hanno dato ampio spazio a proposte di legge di modifica del diritto di famiglia che hanno rimesso in discussione quanto a molti sembrava una conquista e un punto fermo. Grazie all'eccezionale attivismo del suo proponente, ad esempio, il controverso Ddl 735, presentato dal sen. Pillon, «Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità», il tema delle conseguenze sui protagonisti dei conflitti familiari è ridiventato centrale nell'interesse pubblico. Non per noi e per chi, mediatori, magistrati, avvocati, operatori psicosociali, studiosi della famiglia, dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso si adopera per ridurre la conflittualità in famiglia. La mediazione familiare che all'epoca sembrava ai più una "americanata" era invece molto italiana avendo, pur non citata, solide basi nella nostra Costituzione che in molti suoi articoli, e non soltanto sul piano internazionale, ripudia la guerra come soluzione delle controversie.

Cercavamo, all'epoca, di far capire che la legge sul divorzio era stata fatta da adulti, per adulti e con gli adulti e che era ora di occuparsi della condizione dei figli, prime vittime dell'eventuale ostilità tra genitori. Avevamo anche chiesto, senza successo, per la verità, a giudicare da quel che avviene in questi ultimi anni, che il tema della condizione infantile in famiglia fosse sottratto alle rivalità partitiche e diventasse un terreno comune di incontro e collaborazione. Oggi sembra che la sensibilità su questi temi sia maggiore ma in realtà, anche perché non si conosce quanto è stato fatto e realizzato in Italia negli ultimi decenni in tema di mediazione familiare, c'è il rischio di tornare indietro nel tempo. Prima di varare leggi di tale importanza per i minori, l'opinione pubblica dovrebbe essere informata con linguaggio semplice e chiaro e in questo l'intera comunità scientifica e i legislatori dovrebbero essere coinvolti. Un'ulteriore garanzia affinché non si legiferi sbandierando l'interesse per bambini e ragazzi quando invece si pensa in pratica solo agli adulti. Partiamo sempre dalla conoscenza dei bisogni e dei diritti dell'infanzia. Il resto verrà da sé.

Per uscire dalla confusione e chiarire come e soprattutto perché mediare, abbiamo pubblicato, sul finire del 2018, *Pacificare le relazioni familiari. Tecniche ed esperienze di mediazione familiare*, Edizioni Erickson di Trento, in cui torniamo ai "fondamentali della mediazione" descrivendo l'ultratrentennale esperienza dell'Associazione GeA Genitori Ancòra di Milano.

Nella definizione di mediazione familiare, che qui riportiamo nella sua versione più semplice e rispondente agli intenti di chi, nel secondo dopoguerra nei Paesi francofoni e anglofoni l'aveva ideata e praticata, si ritrovano (in corsivo) quasi tutti gli elementi che vanno rispettati per non stravolgere la mediazione stessa trasformandola in "'altra cosa".

La mediazione familiare è un *percorso* che si svolge dopo aver accettato una *tregua* delle ostilità personali e legali, per la *riorganizzazione* delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: il mediatore familiare, *con una preparazione specifica*, sollecitato dalle parti, nella *garanzia del segreto professionale* e *in autonomia dall'ambito giudiziario*, si adopera affinché *padre e madre, insieme,* elaborino in prima persona un programma di separazione *soddisfacente* per sé e

per i figli in cui possano esercitare la *comune responsabilità genitoriale*. *Non partecipano agli incontri i figli né i legali delle parti.*

Esaminiamo brevemente questa definizione punto per punto.

Il *percorso* di circa dieci incontri per una durata di circa tre mesi è compiuto insieme da mediatore e genitori dopo che si sono reciprocamente conosciuti attraverso almeno uno o due colloqui individuali di pre-mediazione. La conoscenza del mediatore, della mediazione familiare e delle regole da rispettare nei colloqui fa sì che l'adesione o non adesione dei genitori alla mediazione avvenga solo se adeguatamente informati. L'adesione è comunque sempre volontaria e può essere ritirata in qualunque momento senza che questo comporti alcuna conseguenza negativa per chi ritiene di non volere proseguire nell'esperienza. L'obbligatorietà della mediazione familiare è una contraddizione in termini, una sorta di ingiunzione paradossale (ricorda il "siate felici, è un ordine!") perché il segno distintivo della responsabilità è la possibilità di fare scelte e non di eseguire forzatamente ordini. Noi riteniamo invece che sia utile, da parte dei magistrati, l'obbligo di informare le parti sulla mediazione familiare e dare loro tutte le informazioni necessarie in proposito.

Poiché "non si negozia sotto le bombe", con il contributo di tutti, genitori, avvocati e magistrati si stabilisce fin dall'inizio una *tregua* delle ostilità legali e di quelle quotidiane tra padre e madre, anche nell'intento di favorire una ripresa della comunicazione diretta e non ostile tra i genitori. La tregua non è sinonimo di pace ma è un segno tangibile del fatto che si vogliono evitare, per quanto possibile, le conseguenze di un esito bellico.

L'obiettivo dei colloqui di mediazione è di *riorganizzare* le relazioni familiari a breve, medio e lungo termine attraverso un intenso lavoro di negoziazione sui temi maggiormente controversi. Il mediatore non suggerisce le soluzioni ma facilita la comunicazione e l'ascolto reciproco nel presupposto che i genitori, opportunamente guidati, ritrovino in sé le risposte che il clima bellicoso precedente non consentiva di individuare.

Per svolgere il suo delicato compito e per ottenere la fiducia dei genitori, il mediatore deve garantire di avere una *preparazione specifica*, teorica e pratica, di lunga durata, quale è quella fornita dai centri di formazione più qualificati e far conoscere ai genitori il Codice Etico al quale è tenuto ad attenersi. Ad evitare mediazioni improvvisate ad opera di persone e centri non qualificati, il ruolo di MEDEFitalia e delle Associazioni nazionali di categoria è quello di segnalare al cittadino mediatori familiari professionisti che abbiano acquisito una preparazione in linea con le indicazioni espresse nella Norma Uni 11644 del 2016.

La mediazione familiare è del tutto *autonoma dal sistema giudiziario* poiché fin dall'origine ha fatto parte del movimento a favore delle soluzioni alternative alle dispute, tendente a non rivolgersi ai Tribunali, soprattutto per i conflitti intrafamiliari, senza aver prima tentato di risolvere le controversie con le proprie forze e/o con l'assistenza di esperti. I genitori in mediazione devono essere sicuri che quanto dicono in mediazione non uscirà dalla stanza e non potrà essere oggetto di testimonianze o relazioni al Giudice.

Il *segreto professionale* al quale il mediatore è tenuto è quindi uno dei pilastri distintivi della mediazione familiare.

Per programma di separazione *soddisfacente*, si intende 'relativamente' soddisfacente essendo il frutto del raggiungimento faticoso di un compromesso ritenuto giusto e accettabile da parte degli interessati.

La *responsabilità genitoriale* si perde nella guerra tra padre e madre ma si riacquista, senza che questo implichi la dimenticanza o il perdono per i torti subìti, quando prevale l'interesse dei figli e quello degli stessi genitori alla pacificazione delle relazioni dopo la separazione. Anche grazie alla mediazione familiare la responsabilità ritorna nelle mani dei genitori. Proprio perché responsabili insieme delle nuove relazioni che stanno progettando, a padre e madre non vanno imposte pseudosoluzioni 'a tavolino' quali ad esempio i "tempi paritetici o equipollenti» di frequentazione

dei figli minorenni con i genitori". I tempi e i modi di frequentazione vanno discussi, individuati e infine decisi dai genitori stessi attraverso il dialogo facilitato dal mediatore.

La mediazione familiare non è una perizia, non è una terapia di coppia o della famiglia, non è una consulenza, e il mediatore si guarderà bene dal trasformarsi in avvocato, pediatra, psicoterapeuta o altro professionista, limitandosi, e non è poco, a svolgere il delicato compito di facilitare la comunicazione tra i genitori nella convinzione che, almeno dal punto di vista dei figli, la loro famiglia è un'impresa che dura nel tempo anche se i genitori sono separati o hanno avviato una nuova famiglia.

Noi *non vediamo i figli in mediazione familiare* anche se svolgiamo questa professione proprio per evitare loro il maltrattamento da cattiva separazione. Siamo convinti che ogni bambino, bambina, ragazzo o ragazza abbia solo da guadagnare da un rasserenamento dei rapporti tra padre e madre. E siamo anche contrari alla elevazione a 'dignità' di sindrome della cosiddetta alienazione parentale, non certo una scoperta di questi anni, visto che è un esito da sempre presente nelle guerre tra i genitori. Sbandierare come prova 'scientifica' in Tribunale la cosiddetta sindrome di alienazione parentale serve solo a gettare benzina sul fuoco. Diamo per scontato che in una guerra non si badi a colpi bassi e che quindi l'alienazione parentale ne sia una conseguenza inevitabile.

Quanto agli avvocati delle parti, *non vediamo alcuna necessità che partecipino ai colloqui* perché c'è il rischio di trasformare l'incontro in un confronto da Tribunale. Raccomandiamo invece sempre ai genitori di farsi assistere da loro affinché valutino se, nel corso dei colloqui di mediazione, non si prendano decisioni insostenibili o controproducenti dal punto di vista legale. Per di più una volta raggiunti gli accordi tra i genitori, saranno gli avvocati a dare forma e veste legale corretta a quanto convenuto da padre e madre. È anche grazie a loro che si potranno convincere le parti che non basta un semplice accordo per considerare riuscita una mediazione familiare. È solo la tenuta nel tempo di quegli accordi che dimostrerà che i genitori stanno pensando al futuro loro e dei loro figli e non si accontentano di un accordo *hic et nunc*. Noi parliamo di *accordi viventi*, modificabili da entrambi i genitori insieme ogni volta che le vicende della loro vita e la crescita dei figli imporranno necessari cambiamenti.

Poche parole sulla premediazione alla quale abbiamo solo accennato in precedenza. Nel corso della nostra lunghissima esperienza siamo giunti alla conclusione che almeno uno o più colloqui individuali di premediazione non siano soltanto raccomandabili ma necessari per aumentare le probabilità di buon esito della successiva mediazione a tre.

Nel faccia a faccia, riservato, tra il singolo genitore e il mediatore si chiarirà ogni aspetto del percorso che si intende intraprendere e si stabilirà un clima di fiducia senza il quale nessuna impresa comune è possibile. Non diamo per scontata la conoscenza della mediazione familiare e l'adesione alle sue regole. Solo conoscendo il come e il perché del percorso che proponiamo, solo iniziando a fidarci gli uni degli altri, potremo parlare di reale adesione, un vero e proprio consenso informato. dei genitori alla mediazione familiare.

In conclusione, per 'bigenitorialità' si intende, ogni volta che è possibile, avere due genitori che seppure separati sono e saranno comunque *insieme* nel curare e guidare i loro figli "nella buona e nella cattiva sorte". La mediazione familiare è nata e si è sviluppata per questo. Non fa miracoli e non è infallibile ma resta comunque una testimonianza di intervento solidale e costruttivo nella crisi familiare, sostituendo il vissuto di fine-del-mondo con quello di fine-di-un-mondo. È questo che i figli vogliono ma che non è realizzabile senza l'impegno e la convinzione degli adulti.

PSICOLOGIA GIURIDICA E PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Chiara Saccà
Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica

Il ruolo dello psicologo giuridico nella valutazione del Danno alla Persona, è sempre più definito e codificato, nonché riconosciuto. Grazie all'opera dottrinaria di Paolo Cendon, fra il 2000 e il 2008 comincia ad essere individuato dalla giurisprudenza il danno esistenziale, definibile come la perdita della facoltà di trarre piena soddisfazione dalla vita per il disagio arrecato all'esistenza e al benessere della vita quotidiana. Nel 2012 le linee Guida per l'accertamento e la Valutazione Psicologica – giuridica del Danno alla persona dell'Ordine degli psicologi del Lazio hanno sistematizzato ed orientato tale ambito della Psicologia Giuridica e, recentemente, la Cassazione (Cass. civ., sez. III, Ord., 27 marzo 2018, n. 7513 – Pres. Travaglino) si è espressa rispetto al danno non patrimoniale e la sua valutazione, sottolineando come essa sia competenza e responsabilità specifica dello psicologo giuridico. Alla luce di queste recenti evoluzioni e definizioni di campo, possiamo immaginare che in un futuro prossimo lo psicologo forense sarà chiamato ad occuparsi di danno alla persona sempre più spesso ed in ambiti inusuali, ma che già cominciano a delinearsi. Un ambito fra altri, in cui peraltro la persona ed il soggetto sono stati massimamente trascurati, è quello della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Con la sigla PMA si indica l'insieme delle tecniche utilizzate per poter concepire un figlio tramite metodiche chirurgiche, ormonali o farmacologiche. Semplificando molto, la fecondazione è definita omologa, quando i gameti utilizzati provengono dagli stessi membri della coppia. Si dice invece eterologa quando è necessario ricorrere ai gameti di un donatore o di una donatrice. Distinguiamo inoltre tra fecondazione in vivo e fecondazione in vitro. A norma di legge, il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita dovrebbe essere consentito solo quando è stata accertata dal medico l'impossibilità di rimuovere in altri modi la causa impeditiva della procreazione. Tali tecniche sono basate sui principi di gradualità e consenso informato.

E' del 2004 la legge 40 che regolamentava l'accesso, le possibilità ed i limiti della PMA. Negli anni successivi, la legge 40 è stata modificata sostanzialmente, passando da una prospettiva che tutelava l'embrione ad una prospettiva attuale che dovrebbe tutelare il diritto alla genitorialità. Tali passaggi, che hanno portato allo smantellamento della legge 40, sono avvenuti in un clima di neutralità, asetticità e frammentazione che trascura fortemente la persona e che è frutto di uno stile conoscitivo tipicamente attuale, trasversale ad ogni campo del sapere, connotato da superficialità e rapidità e che è improntato alla soddisfazione immediata del desiderio di genitorialità. Tale epistemologia frammentata non permette di cogliere la prospettiva futura, dimenticando paradossalmente l'articolo 32 della Costituzione in nome del rispetto dello stesso articolo 32. Tornando alla legge 40, le modifiche più sostanziali riguardano la decadenza dell'obbligo di produzione di soli tre embrioni per volta, con obbligo di provare ad impiantarli tutti, la riapertura alle tecniche eterologhe (2014), l'accesso alle PMA delle coppie fertili portatrici di patologie genetiche con possibilità di diagnosi pre impianto. Resta tutt'ora vietata in Italia la surrogacy (utero in affitto) e l'utilizzo degli embrioni per la produzione di cellule staminali e per fini di ricerca.

In questo stato di fatto, si ipotizza che lo Psicologo Giuridico possa essere chiamato a rispondere a dei quesiti in tema di danno alla persona in alcune situazioni "limite" che probabilmente, in un'epoca un po' più matura e disincantata, diverranno ordinarie.

In primo luogo, prendendo in esame il consenso informato preliminare alla PMA, si nota che, attraverso il "Nuovo regolamento sul consenso informato per le coppie che intendono accede alle tecniche di PMA" (Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2017) uno sforzo di coerenza e un desiderio di informazione sembra esserci stato. Il documento sembra volere imporre maggiore chiarezza, benchè tutto ciò che non è stato chia-

rito negli anni precedenti può essere motivo di richiesta di risarcimento per danno esistenziale. Tuttavia, visionando alcuni moduli per il consenso informato che si trovano in rete, si nota immediatamente la volontà di rendere faticosa la lettura dell'intero documento, per il carattere grafico minuscolo e l'affollamento visivo. Si nota inoltre che i rischi per la salute della donna e del nascituro sono riportati in modo molto sommario. Si parla infatti spesso della sindrome da stimolazione ovarica, di un aumentato rischio di malformazioni e di un aumentato rischio di patologie genetiche, tuttavia diagnosticabili con la diagnostica prenatale. Mezza riga è dedicata alle possibili patologie genetiche non diagnosticabili, nulla riguardo agli eventi epigenetici, che si sviluppano cioè dall'incontro tra geni ed ambiente. E' infatti accertato che l'ambiente modifica il modo in cui si esprime il dna di una cellula e *basta poco perché nel dna si attivino dei geni e si silenzino altri sotto l'influsso dell'ambiente esterno, delle sostanze con cui la cellula viene a contatto, addirittura sotto l'influsso della luce. Nei moduli relativi al consenso informato, inoltre,* non viene detto nulla riguardo altre patologie che si ipotizza abbiano un'incidenza maggiore nei bambini nati con PMA e che si manifestano tardivamente, non ultime le patologie del neurosviluppo (disturbi del linguaggio, disprassie, autismi, disturbi degli apprendimenti, ADHD, ritardi mentali o funzionamento cognitivo limite).

Molti genitori, che pur hanno firmato il consenso informato, non sono neanche a conoscenza dei rischi connessi alla gemellarità, che interessa molti casi di gravidanze ottenute con PMA, soprattutto quando era in vigore l'obbligo di impianto di tutti gli embrioni prodotti.

Nell'immaginario collettivo la PMA èindicatore di controllo, di garanzia di qualità. Come se, avere sofferto, essersi sottoposti ad esami e cure, mettesse al riparo dalle evenienze negative. Si riscontra un buco logico, una mancanza di senso, un'impossibilità di integrazione cognitiva, quando si parla di situazioni criptogenitiche, di fattori epigenetici come se le persone coinvolte non riuscissero ad accedere all'informazione sul rischio, sempre che sia fornita. Possiamo ipotizzare quindi che prendere coscienza che la PMA espone madri, nascituri ed interi nuclei familiari a difficoltà psicologiche e a patologie organiche di vario tipo produrrebbe sentimenti di colpa, di sgomento, infrangerebbe un'illusione di genitorialità conquistata faticosamente e quindi desiderata a maggior ragione perfetta. Sembra che ci troviamo in una preistoria, in cui non c'è ancora la maturità che consente una rappresentazione completa, orientata al futuro, delle implicazioni delle PMA. C'è frammentazione del pensiero, scarso contenimento delle emozioni, viene inoltre sollecitato un atteggiamento idealizzante, credulone, infantile. Il pensiero magico in ambito di PMA è preponderante. Ma cosa succederà quando la società passerà attraverso l'adolescenza ed acquisirà un pensiero logico – formale, guidato dal realismo, dal pensiero ipotetico deduttivo e dallo scopo di falsificare le ipotesi, base della conoscenza scientifica? Nasce il sospetto che la delusione, la presa di coscienza, lo sgomento di fronte a quanto taciuto, la sensazione di non avere potuto scegliere quale rischio correre, porterà molte famiglie e forse molti nati, una volta adulti, a chiedere giustizia ed un risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali. Le ripercussioni sulla vita individuale, sociale, familiare (le coppie spesso entrano in crisi e si separano) e sull'organizzazione degli aspetti di autorealizzazione sono spesso gravissime. Gli individui coinvolti nelle PMA spesso hanno una visione dicotomica: successo vs insuccesso. E nell'insuccesso è previsto solo il non diventare genitori, il lutto reale e simbolico; non si considerano tutte le situazioni in cui il trauma è legato ad una situazione di patologia del nascituro e della coppia e che si manifesta nel tempo e che spesso è permanente, irreversibile. Come ritirare la libido dall'oggetto, se si deve necessariamente restare ancorati all'oggetto del trauma, con tutte le implicazioni relative al futuro, alla realizzazione ed all'autonomia dei bambini?

Allo psicologo giuridico spetterà il compito di valutare il danno personale e relazionale. Ipotizziamo alcuni casi, ricordando che dietro ad ogni caso (e causa) c'è una storia di vita.

Danno da errore medico, ci sono dei precedenti, uno a Roma, recente, in cui sono stati scambiati gli embrioni ed impiantati, con conseguente nascita di un bambino biologicamente non legato ai genitori ignari. Sempre in questa categoria potrebbero rientrare gli scambi di gameti o tutte le evenienze infauste che possono incorrere durante le pratiche mediche e chirurgiche.

Danno da Procreazione. Un danno eventualmente potrebbe essere configurato per lesione del diritto alla salute del nascituro. In poche parole ci si sta chiedendo se sia configurabile o meno un diritto a nascere ed in particolare se sia configurabile un diritto a nascere sani e se sia eventualmente tutelabile il danno ricevuto per non essere nati sani.

Danno da esclusione dalla PMA. Le persone escluse per legge sentono che la violazione del loro diritto alla genitorialità debba essere difeso ed eventualmente risarcito,

per il forte stress psicologico – esistenziale, personale e relazionale, che ne è eventualmente conseguito. Oggi in Italia non è possibile l'accesso alla PMA alle coppie omosessuali ed ai singoli (diritto alla bigenitorialità desumibile dalla legge sull'adozione L 184/83, art. 30 Cost.; Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, Legge sull'affido condiviso 55/2004), non è permessa la gestazione per altri (utero in affitto, maternità surrogata), non è possibile la sperimentazione sugli embrioni, né la fecondazione *post mortem*. E' della primavera del 2019 la sentenza della Cassazione che dice no alla trascrizione all'anagrafe dei figli nati all'estero da maternità surrogata.

Danno del "sopravvissuto" dato dalla consapevolezza di essere un sopravvissuto fra altri embrioni che non hanno attecchito, o scelto fra altri embrioni "fratelli" crioconservati.

Danno da irrevocabilità del consenso ed impossibilità di disconoscimento (neanche in caso di scoperta di grave scorrettezza del/della partner).

Danno del nascituro per impugnazione del divieto di disconoscimento. Se non è possibile il disconoscimento, cosa vieterebbe al figlio, una volta cresciuto, scoperte le sue origini, di impugnare il riconoscimento e chiederne l'annullamento, con risarcimento del danno esistenziale?

Danno identitario da secretazione o svelamento, soprattutto in caso di eterologa. La questione infatti non è affatto chiara né univoca. In letteratura si legge che il segreto crea stress familiare, ma nulla si sa riguardo l'epoca di svelamento. Come spiegare a un bambino la donazione dei gameti da cui ha avuto origine? Se per l'adozione si ricorre a favole e a cicogne ed è facilmente immaginabile che esista una pancia "altra e altrove", come si può immaginare di essere nati in una pancia di cui non si è sostanza? E cosa succede nell'identità di un adolescente o di un giovane adulto a cui viene detto di essere nato da fecondazione eterologa?

Danno da violazione del diritto di conoscere le proprie origini. Per la tutela del donatore, la donazione è anonima. Mentre per l'adozione, il soggetto, dai 25 anni, può conoscere le proprie origini, non è così per i nati da PMA eterologa. Ma conoscere le proprie origini è sentito dell'individuo come un diritto. Come colmare il gap?

Danno connesso alla perdita del genitore perché anziano. Molti genitori che accedono alle PMA hanno superato i 40 anni e alcuni i 50. Fisiologicamente la mortalità dei genitori in epoche in cui i figli sono ancora giovani, impreparati al lutto e non autosufficienti è elevata. Ne conseguono smarrimento, chiusura, difficoltà di autosostentamento, perdita della progettualità lavorativa e formativa, a volte insorgenza di psicopatologia.

Problematiche relative all'affido familiare. Uscendo dalla tematica del risarcimento del danno, anche per l'affido familiare, lo psicologo giuridico sarà chiamato a tenere conto delle dinamiche personali e familiari peculiari di chi ha attraversato il percorso di PMA. Come valutare la responsabilità genitoriale, alla luce dei processi di identificazione e degli investimenti reciproci fra genitori e figli che necessariamente risentono, positivamente o negativamente, della scelta di avvalersi di PMA e che sono condizionati anche dal tipo di tecniche di PMA utilizzate?

Ci saranno molte altre riflessioni da aggiungere a tali spunti; sicuramente la responsabilità degli psicologi giuridici crescerà molto nei prossimi anni, soprattutto in

quelle evoluzioni (o involuzioni?) della medicina in cui necessariamente il soggetto deve tornare protagonista, affinchè possa essere tutelato.

BIBLIOGRAFIA

1. Baldini, G., (2012) "Diritti della persona e procreazione artificiale. Relazione tra 'sistema CEDU, ordinamento comunitario e ordinamento interno".
2. Baricco, A., (2013) "I barbari. Saggi sulla mutazione". Feltrinelli Editore, Milano.
3. Canu, E., (2014) "Procreazione medicalmente assistita e problematiche bioetiche". Tesi di Laurea Università LUISS, Roma.
4. Comitato Nazionale di Bioetica, (2011) "Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa". Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Dalla Villa, C., (2014) "Brevi riflessioni in tema di procreazione medicalmente assistita a partire dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale". Stato, Chiese e Pluralismo confessionale. Rivista Telematica n° 39/2014
6. De Tilla, M., Militerni, L., Veronesi, U., (2015) "Fecondazione eterologa". UTET Giuridica, Assago (MI).
7. Dolcini, E., (2008) "Fecondazione assistita e diritto penale". Giuffrè, Milano.
8. Funghi, P., Giunta, F., Paonessa, C., (2012) "Medicina, bioetica e diritto". Edizioni ETS, Firenze.
9. Jaspers, K., (2012) "Psicopatologia Generale". Il Pensiero Scientifico Editore, Roma.
10. Marchese, A., (2018) "La fecondazione post mortem: irriducibile ossimoro o nuova frontiera del biodiritto?". Rivista dei Diritti Comparati N.2/2018.
11. Righetti, P.L., Luisi, S., (2007) "La procreazione assistita". Bollati Boringhieri,Torino.
12. Valentini, C., (2005) "La fecondazione proibita". Feltrinelli Editore, Milano.

LA SINDROME DI MÜNCHAUSEN PER PROCURA: AGGIORNAMENTI E RIFLESSIONI PSICOLOGICO-GIURIDICHE

Giorgia Aloisio
Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica

Definizioni e nomenclatura

La sindrome di Münchausen per procura è purtroppo ben nota alle cronache e genera da sempre un certo interesse misto a incredulità, curiosità e orrore, sia tra gli addetti ai lavori che tra i non specialisti. Dal 2013 nel *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, quinta edizione (DSM V) tale sindrome ha assunto una nuova veste nosografica, trasformandosi in disturbo fittizio provocato ad altri[36], un'etichetta senz'altro rigorosa e indicativa dei meccanismi psicologici in essa implicati ma decisamente più asettica. Forse il riferimento al personaggio letterario che sopravviveva nella vecchia nomenclatura, quel suo alone di fascino collegato al barone-paggio settecentesco narratore di inverosimili episodi sembravano poter sdrammatizzare la tragica realtà sottostante: oggi, deprivato di quella suggestione culturale, il disturbo fittizio provocato ad altri può apparire ancor più spaventoso.

A onor del vero, terrificante lo era parso già al momento in cui venne identificato. Quando negli anni Settanta il pediatra inglese Roy Meadow[37] palesò alla comunità di specialisti l'esistenza di questo disturbo, egli dovette suo malgrado confrontarsi con reazioni di diffidenza, rabbia fino a subire un vero e proprio isolamento da parte dei colleghi: l'esistenza di questa condizione pareva del tutto inaccettabile.

Classificazione e descrizione del disturbo

Tornando alla classificazione e all'inquadramento diagnostico, nel disturbo fittizio provocato ad altri, il *caregiver* (nella maggior parte dei casi il genitore, quasi sempre la figura materna) organizza sintomi, segni fisici e psichici in un'altra persona, di solito un bambino[38]. In questi quadri patologici, i soggetti di minore età (originariamente sani oppure affetti da disturbi ben riconoscibili e identificabili) manifestano, con il passare del tempo, quadri incomprensibili, sintomi impossibili da diagnosticare e quindi di fatto non trattabili. Per "organizzare sintomi e segni" possiamo intendere sia la falsificazione che l'induzione di uno stato patologico nella vittima[39]. L'anomalo comportamento di questi cosiddetti "caregiver" è estremamente

[36] American Psychiatric Association, (2013) "Dsm-5, Manuale Diagnostico E Statistico Dei Disturbi Mentali". Raffaello Cortina Editore, Milano.

[37] Meadow, R. (1977), "Münchausen By Proxy: The Hinterland Of Child Abuse". In "The Lancet". (Pg. 343-345).

[38] Turner, J., Reid, S., (2002) "Münchausen's Syndrome". In "The Lancet". Pg. (346-349).

[39] American Psychiatric Association, (2013) "Dsm-5, Manuale Diagnostico E Statistico Dei Disturbi Mentali". Raffaello Cortina Editore, Milano.

vario: può accadere che la figura materna somministri al bambino farmaci sbagliati (nelle dosi, nella tipologia) o del tutto inappropriati, così come può avvenire che madri apparentemente premurose facciano ingerire ai loro figli sostanze velenose o il loro stesso sangue mestruale allo scopo di simulare una patologia o un'emorragia interna nel bambino.

Fondamentale è tenere a mente che è il perpetratore, non la vittima, a ricevere la diagnosi. Soffermandoci già su queste essenziali informazioni, ci accorgiamo subito delle evidenti implicazioni non solo dal punto di vista psicopatologico ma anche sul piano giuridico-forense, sia di ambito civile che penale, specie quando tali abnormi, insane attenzioni conducono, nelle situazioni più gravi, al decesso del minore.

Le cure in età evolutiva: in medio stat virtus

Ci troviamo, di fatto, di fronte ad un autentico maltrattamento infantile; siamo nell'ambito della cosiddetta "patologia delle cure", ancor più nello specifico nel sottotipo dell'ipercura, cioè nell'eccesso di cure. Identificare questo disturbo non è semplice, sia per le comprensibili resistenze nelle quali gli operatori possono rischiare di incappare, sia per la rarità del disturbo (troppo spesso sottostimato), sia, inoltre, per la confusione implicata in questo tipo di quadro psicopatologico che pare quasi "nascondere" il maltrattamento. *Caregiver* apparentemente attenti e premurosi, estremamente collaborativi con lo staff medico, che si mostrano desiderosi di riportare il minore allo stato di salute, nascondono personalità gravemente immature, in cerca di insane e tossiche attenzioni, completamente impossibilitati ad occuparsi dei loro bambini. Il prezioso contributo del dott. Pietro Ferrara che ha condotto una ricerca presso il Policlinico romano "A. Gemelli" rende noto che questo disturbo è tristemente "nelle nostre vicinanze": su oltre settecento minori, il 2% dei bambini osservati manifestava un disturbo fittizio, incluso il disturbo fittizio provocato ad altri[40].

Il marchio a fuoco del trauma infantile

Quali le possibili conseguenze su corpo e mente di questi bambini? Gli effetti sono numerosi e possono essere anche devastanti: l'aver ricevuto sulla propria pelle un maltrattamento rientra nel novero delle cosiddette "Adverse Childhood Experiences" (ACE), le "esperienze avverse in età pediatrica"[41] che predispongono le vittime a sviluppare in misura allarmante una notevole vulnerabilità a condizioni cliniche quali disturbi dell'umore e del comportamento alimentare, abuso di sostanze, malattie croniche (diabete), condotte violente, tumori e molto altro ancora. L'attuale focus sulla genesi del trauma, sulle sue conseguenze in età evolutiva, sulle perniciose strade che può intraprendere ci mette in guardia anche in questo senso[42].

Le questioni che si aprono, di fronte a storie familiari simili, sono numerose: alcune riguardano la valutazione della capacità di intendere e di volere del *caregiver* maltrattante, altre la possibilità di trattare psicoterapeuticamente questi adulti, altre la possibilità di riabilitare questi genitori in modo da favorire un futuro ricongiungimento di questi nuclei familiari (considerando tutte le fondamentali cautele da mettere in atto per preservare i soggetti di minore età da altri eventuali abusi), altre ancora l'intervento precoce, tempestivo e puntuale sul minore vittima di maltrattamento.

La strada da percorrere è lunga e tortuosa: la conoscenza di questi funzionamenti è ancora scarsa e i casi venuti allo scoperto rappresentano ancora solo la "punta dell'iceberg" di un fenomeno profondo, complesso, dai risvolti perturbanti. Ci attende un lavoro lungo che ci obbliga a tenere a mente la necessità di diffondere in modo capillare maggiori informazioni, linee guida e realizzare campagne di prevenzione in favore degli operatori di molti settori; nel multisfaccettato e affascinante ingranaggio in cui psicologia e giurisprudenza si intersecano e fluiscono, il contributo delle diverse discipline va integrato con

[40] Ferrara, P., Vitelli O., (2013) "Factitious disorders and Munchausen Syndrome: the tip of the iceberg". In "Journal of Child Health Care". (Pg. 366-374).

[41] Hughes, K., Bellis, M., Hardcastle, K., Sethi, D., Butchart, A., Mikton, C., Jones, L., Dunne, M., (2017) "The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis". In "Lancet Public Health" (Pg.356-366)

[42] Van der Kolk, B. (2015) "Il corpo accusa il colpo". Raffaello Cortina Editore, Milano.

competenza, sensibilità e sapientemente mescolato.

PSICOPATOLOGIA E GENITORIALITÀ

Anna Cerabolini
Psicologa Clinica

Prospettive teoriche sulla genitorialità

Le discipline che si occupano dello studio della genitorialità sono numerose (ad esempio biologia, sociologia, antropologia, psicologia, diritto); si tratta infatti di un concetto molto ampio e sfaccettato per il quale è piuttosto complesso trovare una definizione univoca e soprattutto esaustiva anche solo all'interno della stessa disciplina. In particolare ciò che delinea il lavoro dello psicologo che opera in campo giuridico è l'incontro tra i paradigmi delle scienze psicologiche e del diritto. Il diritto infatti, tramite la Costituzione e il Codice Civile, (in particolare: articolo 30 della Costituzione e articoli 147, 155, 316 e 317 del Codice Civile) tratta il tema della genitorialità e della responsabilità genitoriale facendo riferimento in modo più o meno esplicito ai concetti di: capacità di accudimento, idoneità affettivo-relazionale e capacità educativa; i quali a loro volta vanno a definire (seppur a grandi linee) e a rappresentare il concetto di idoneità genitoriale (Fornari, 2004). Per quanto riguarda invece le concettualizzazioni delle scienze psicologiche vi è una pluralità di definizioni teoriche della genitorialità, considerata alternativamente da alcuni autori come un'attitudine propria di una persona, oppure come un insieme di capacità possedute dal genitore in riferimento alla relazione con il figlio; altre ancora invece prevedono una sintesi tra questi due poli, che sarebbero in continuo equilibrio tra di loro. Tra le molte definizioni esistenti una sufficientemente esaustiva potrebbe essere quella proposta da Fava Vizziello (2003) che afferma: "[la genitorialità è] funzione processuale composita, risultato dell'interazione fantasmatica e reale tra quel particolare figlio, con bisogni specifici legati all'età, e quel genitore; diversa in ogni momento della vita, se pur con una sua stabilità di fondo". La genitorialità quindi sarebbe una funzione dell'adulto comunque pre-esistente alla nascita del figlio, che però risente della relazione di molti fattori tra di loro, come ad esempio: i modelli culturali, la personalità del genitore stesso, le relazioni che lo stesso ha o comunque ha avuto con il figlio, la specifica coppia che si prende cura del minore od eventualmente la solitudine con cui il genitore si prende cura del minore, oppure ancora eventuali problematiche riguardanti il minore stesso (Ordine degli Psicologi del Lazio, 2008).

La figura dello psicologo giuridico si inserisce quindi nei casi di "valutazione dell'affidamento dei figli", termine spesso utilizzato per fare riferimento alla risoluzione di conflitti relativi alla potestà genitoriale, all'affidamento e alle frequentazioni dei figli con i genitori (AIPG, 2009). Entro questo ambito il consulente fornisce al giudice una valutazione (e quindi una risposta), che dovrebbe essere condivisibile dalla comunità scientifica di appartenenza, facendo riferimento alle caratteristiche che l'adulto "competente" dovrebbe avere (Fornari, 2004). In particolare Fornari (2004) ne individua alcune, ovvero: essere in grado di fornire al figlio la possibilità di percepirsi come essere separato e dotato di una propria individualità; essere in grado di sostenerlo nel percorso di valorizzazione e conoscenza delle sue proprie risorse e caratteristiche personali, essendo capace di fornirgli l'essenziale nutrimento affettivo e cognitivo per la costruzione del Sé. La verifica della presenza o meno di questi indicatori (variamente presenti e combinati fra loro) potrà quindi fornire al consulente un utile punto di partenza per la costruzione di una più ampia valutazione (Fornari, 2004).

All'interno delle valutazioni circa la genitorialità vengono valutati due costrutti differenti: l'idoneità genitoriale e le capacità genitoriali. L'idoneità genitoriale può essere intesa come l'attitudine generica, quindi l'insieme di caratteristiche che rendono un individuo "adatto" a prendersi cura (Fornari, 2004). Per quanto riguarda invece le capacità genitoriali diversi autori hanno provato a fornire una descrizione della complessità delle numerose funzioni che un genitore è chiamato a svolgere. Ad esempio Bornstein (1995) afferma: "la capacità genitoriale corrisponde ad un costrutto complesso non riconducibile alle singole qualità personali del genitore, ma all'insieme delle competenze relazionali e sociali". In particolare l'autore individua 4 diversi livelli delle capacità genitoriali, ovvero: natural caregiving (capacità di cogliere e corrispondere alle esigenze primarie, dunque fisiche e alimentari del bambino), material caregiving (modo in cui i genitori organizzano e strutturano il mondo fisico del bambino), social caregivin (l'abilità

di comprendere le necessità sociali e favorirne lo sviluppo) e didactic caregiving (capacitò di aiutare il figlio a comprendere, manipolare e inserirsi favorevolmente nell'ambiente in cui vive).

Patologia e genitorialità

La patologia mentale è stata individuata come uno tra i molteplici fattori che possono mettere a rischio la capacità e l'idoneità genitoriale di un individuo (Linee guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi, dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, 2008), motivo per cui dovrebbe rappresentare un "campanello d'allarme nell'accingersi alla valutazione". Tendenzialmente l'interesse e lo studio dei figli di genitori con patologie (soprattutto dello spettro psicotico) si è concentrato su due filoni principali. Da un lato infatti gli sforzi vanno nella direzione di cercare di trovare le basi genetiche dei disturbi mentali e dall'altro invece si concentrano sui fattori ambientali e contestuali che possano fungere da fattori "patogeni". Dalla letteratura emergono questioni e tematiche sempre molto varie e dibattute e, non di rado, si assiste ad opinioni discordanti. Ciò infatti perché non possono essere date letture univoche che possano essere esaustive di tutti i casi e per tutti i pazienti (anche perché più propriamente uniche persone, con un quadro sintomatologico estremamente polimorfo). Un filone di autori si concentra principalmente sul fatto che la presenza di una patologia mentale non sia necessariamente un elemento decisivo nella determinazione di un'insufficiente capacità genitoriale. Concezioni di questo tipo spesso partono dall'assunzione di fondo che la funzionalità genitoriale possiede una sua propria autonomia rispetto alla struttura e al funzionamento di personalità di un individuo e, proprio per questo, genitori anche a basso funzionamento psichico, potrebbero comunque mantenere intatti dei nuclei "sani", in grado di permettergli di svolgere la propria funzione genitoriale in modo sufficientemente adeguato. In una tale concezione, allo stesso modo potrebbe anche succedere che genitori senza alcuna problematica psichiatrica, in certi momenti di fragilità e di conflitto legati alla relazione con il figlio e alle diverse tappe di vita del figlio che sollecitano determinate parti del Sé, potrebbero in alcuni momenti addirittura arrivare a perdere la propria capacità genitoriale. Le ricerche sulla patologia non mostrano dei dati univoci. Infatti non risulta essere certa una relazione di causa effetto tra una patologia mentale del genitore ed una del figlio (Fava Vizziello, Disnan, & Colucci, 1991). Dalla letteratura inoltre non sembrano essere unanimemente identificati neanche i disturbi psichiatrici che maggiormente influiscono e limitano una persona nella propria capacità educativa oppure che inficiano maggiormente lo sviluppo cognitivo, affettivo e socio- relazionale dei figli, distorcendoli o bloccandoli (Corchia, 2016). Sebbene quindi sia dato risalto da numerosi autori che la patologia di un genitore non debba necessariamente influire sulla sua capacità genitoriale, esiste comunque un consistente numero ricerche che mostrano alcuni punti critici circa gli effetti negativi della patologia sui figli. Alcuni autori (Adamo, Liverani e Tomeo 2001) hanno infatti evidenziato che la presenza di un genitore con una grave patologia psichiatrica coincide con lo sviluppo, nei primi anni del figlio, di disturbi di ordine psicosomatico (tra cui soprattutto disturbi intestinali gravi e forme di anoressie molto precoci) in potenza evolvibili in strutturazioni propriamente psicotiche o parapsicotiche. Emerge poi la presenza di problematiche comportamentali, soprattutto in età scolare, legate a difficoltà di attenzione e apprendimento e irritabilità (con instabilità e provocatorietà), tutto ciò nei casi più gravi può arrivare a costituire dei veri e propri quadri deficitari (Adamo, Liverani & Tomeo, 2001). Vi sono comunque fattori protettivi, nonostante la presenza di una patologia, in grado di arginare anche con un discreto grado di successo gli eventuali effetti negativi della stessa sullo sviluppo del figlio. In primo luogo la "scelta" e dunque la presenza di un partner non patologico all'interno della coppia genitoriale può essere senza dubbio una importante risorsa per il minore, il quale comunque può mantenere il rapporto con un adulto con cui identificarsi. Anche una relazione tra i due genitori che non sia patologica può fungere, per le stesse motivazioni, da fattore protettivo. La coscienza di malattia e la compliance alla terapia, anche farmacologica, sono inoltre un altro fattore molto importante.

La valutazione della genitorialità nei casi di patologia mentale Qualora vi sia il sospetto, più o meno fondato, da parte del giudice della presenza di una patologia mentale di uno o di entrambi i genitori, l'unico strumento di cui dispone è quello della Consulenza Tecnica condotta da uno psicologo giuridico, o eventualmente da uno psichia-

tra forense (Adamo, Liverani & Tomeo, 2001). L'obiettivo principale della consulenza sarà quindi quello di fare un'attenta valutazione sia della natura che della gravità del disturbo e di conseguenza dell'eventuale presenza o meno dell'idoneità e delle capacità genitoriali. La consulenza servirà anche per offrire al giudice una valutazione tecnica di molti altri elementi, come ad esempio anche notizie ed informazioni riguardanti la personalità dei genitori, la descrizione dell'ambiente familiare e delle risorse dell'ambiente entro cui il nucleo familiare vive e delle dinamiche familiari, al fine di dare quindi al giudice una lettura esaustiva della condizione in esame e per avere dati sufficienti per suggerire al giudice quali possano essere poi le soluzioni più adeguate per le persone coinvolte, e soprattutto per i minori. La presenza infatti di tutti questi dati potrebbe incidere sul corretto esercizio della funzione genitoriale, non solo in termini negativi, ma protettivi essendo in grado di agevolarla. Punto di fondamentale importanza è che nel caso in cui vi sia il sospetto o la certezza della presenza di patologia di uno o di entrambi i genitori, oltre a dover concentrarsi sulla concretezza della singola situazione, anche in relazione a quel preciso spazio temporale, in funzione di quel particolare figlio, il consulente deve assolutamente **escludere "qualsiasi aprioristica e automatica correlazione tra psicopatologia e impossibilità di una sufficiente (o abbastanza buona) capacità genitoriale"** (Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, 2009). A tal proposito anche il documento dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte ("Lo psicologo e l'atto diagnostico: contesto clinico e contesto forense", 2016) spiega: "Nel caso in cui si giunga a una diagnosi psicopatologica è importante ricordare che qualsiasi tipo di psicopatologia rilevata di per sé non è indicatore di una genitorialità negativa. Al contrario, l'attribuzione di una carente o del tutto insufficiente capacità genitoriale motivata toutcourt dall'esistenza di un quadro psicopatologico rappresenta un **severo errore metodologico**". In principio e durante tutto il corso del lavoro il punto di riferimento costante del consulente deve essere la tutela del "superiore interesse del minore", per cui lo strumento dell'ascolto del minore può essere di fondamentale importanza (Fornari, 2004). Inoltre è da considerare che il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Oltre a ciò, come sottolineato da Ciliberti, Aflano, Rocca e Bandini (2012), anche un genitore ha diritto a crescere il proprio figlio, non solo che si tratti di un genitore "sano" ma anche si tratti di un genitore fragile, con una patologia. Questi soggetti infatti stanno divenendo sempre con maggiore forza non più solo persone "incapaci" ma vere e proprie persone deboli, vulnerabili, bisognose di aiuto e da tutelare. In tutti i casi in cui vi sia un grave pregiudizio per il minore, in casi di abbandono materiale o morale, ma anche casi in cui la patologia ed il funzionamento del genitore sia eccessivamente limitante o escluda le sue capacità educative, la permanenza del minore presso la famiglia di origine potrebbe non fare altro che peggiorare ulteriormente la situazione (Adamo, Livernai & Tomeo, 2001). Se il consulente, dunque, in fase di valutazione, ravvede la necessità di dover allontanare il minore dal proprio nucleo familiare per la sua salvaguardia le diverse misure di affidamento possono essere una soluzione senz'altro da prendere in considerazione, visto e considerato il fatto che possono essere modulabili nel tempo. È necessario ribadire ancora una volta che la sola presenza di una patologia mentale non è indice dell'obbligatorietà di una misura di affidamento. Nei casi in cui vi sia un genitore con un disturbo mentale la possibilità di incontro e le modalità consigliate dovranno essere attentamente valutate dal consulente sulla base della gravità del disturbo e soprattutto della sintomatologia ed in base a quanto queste possano avere effetti negativi sul benessere del minore. Infine il tecnico deve stare molto attento a non emettere "giudizi di valore" che risentono di forti ideologizzazioni, che invece competono solo ed esclusivamente al giudice. Il consulente dovrebbe sempre tenere a mente di tutte le influenze culturali, storiche antropologiche che esercitano su di lui (ma anche sul magistrato) e anche monitorare costantemente la profonda incidenza che può avere su di lui il dover esprimere un parere circa il mantenimento di una famiglia oppure la sua "disgregazione".

BIBLIOGRAFIA

1. Adamo, M., Liverani, T., Tomeo, E., (2001) "Validità genitoriale in senso psicologico e giuridico". In "Newsletter AIPG n°3".

2. Belsky, J., Crnic, K., Gable, S. (1995) "The Determinants of Coparenting in Families with Toddler Boys: Spousal Differences and Daily Hassles". In "Child Development".

3. Bornstein, M., H., (1995) "Handbook of parenting". Erlbaum, Mahwah.

4. Ciliberti, R., Alfano, L., Rocca, G., Bandini, T., (2012) "La valutazione delle funzioni genitoriali nel paziente psichiatrico e il supporto dell'amministrazione di sostegno: tra conoscenza e affettività". In "Rassegna Italiana di Crimonologia"
5. Corchia, L., (2016) "Le competenze e le disfunzioni genitoriali. Un quadro introduttivo dei concetti sociologici sensibilizzanti". In "The Lab's Quarterly"
6. Fava Vizziello, G., (2003) "Psicopatologia dello sviluppo". Il Mulino, Bologna.
7. Fava Vizziello, G., Disnan, G., Colucci, M.R., (1991) "Genitori psicotici". Bollati Boringhieri, Torino.
8. Fornari, U., (2018) "Trattato di Psichiatria Forense". UTET Giuridica, Milano.
9. Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna (2009) "Buone pratiche per la valutazione della genitorialità: raccomandazioni per gli psicologi".

GASLIGHTING: INQUADRAMENTO GIURIDICO

Sofia Marini Balestra
Psicologa Clinica

Il termine "abuso" richiama immediatamente in memoria il concetto di "stupro", così come il "maltrattamento" quello di "violenza fisica", questo perché, se da una parte tutto quello che lascia segni visibili è più facilmente diagnosticabile, dall'altra, la tendenza comune è quella di screditare, di non cogliere i segni, di un qualcosa che dall'esterno sembra non lasciare tracce. La verità è che si ha profondamente paura di tutto quello che l'occhio umano non può rilevare, perché a quel punto, diventa necessario sviluppare un'attenzione, una sensibilità, che deve andare al di là della mera percezione.

Il Gaslighting indica un crudele comportamento manipolatorio messo in atto da una persona, il gaslighter, solitamente verso la propria partner, con il fine di minare ogni sua certezza, tale da portarla ad una condizione di totale sottomissione e assertività. È una violenza gratuita e persistente, somministrata a dosi quotidiane, che ha la capacità di "annullare" l'attitudine al giudizio e l'autonomia valutativa della persona che ne è bersaglio.
Perché le donne subiscono? Abbandonata la teoria di un identikit della vittima perfetta, diventa assolutamente doveroso fornire ad ogni donna i mezzi di conoscenza necessari per potersi difendere da questa infima forma di manipolazione. Risultando visibile solo la punta dell'iceberg del tema dell'abuso, si necessita l'individuazione di strumenti che incrementino la sensibilità verso queste forme di maltrattamento più silenti, d'altronde, il mistero del silenzio è proprio quello di non fare mai lo stesso rumore.
Entrare "in relazione" è, come sosteneva A.Maslow (1954), uno tra i bisogni primari del genere umano, tant'è che egli stesso lo colloca all'interno della sfera dei "bisogni di sicurezza", considerando il contatto, la vicinanza con l'altro, come soddisfacente rispetto la nostra ricerca di "protezione", ma al contempo, sviluppante una particolare forma di "dipendenza". A mio avviso, vedo in questa collusione, il nocciolo del fenomeno che andremo ad analizzare, poiché, quando si parla di "abuso psicologico", è necessario considerare, non solo la figura dell'offender e della vittima, ma interrogarsi sulla posizione della relazione stessa rispetto ad un continuum che vede alle sue estremità, da una parte la "sicurezza" e dall'altra la "dipendenza". È facile immaginare come una relazione disfunzionale possa esser incastrata in dinamiche che cercano di soddisfare la necessità di protezione dell'uno e quella di controllo dipendente dell'altro.
È in questo sfondo maltrattante che si colloca il fenomeno del "Gaslighting". Il nome trae origine da un film di Georg Cukor, Gaslight (1944), interpretato da Charles Bover e Ingrid Bergman, che narra la storia di una coppia in cui il marito, utilizzando diverse strategie, in particolare l'alterazione della luce delle lampade a gas della casa, spinge la moglie a dubitare di sé stessa e delle sue capacità critiche fino a condurla sull'orlo della pazzia. Proprio per la natura dello strumento manipolatorio attuato dal marito per ledere le capacità psichiche della consorte, tale comportamento abusante è stato identificato in psicologia come "gaslighting" e il suo attore "gaslighter". Se i contesti in cui può rivelarsi il fenomeno sono anche lavorativi o amicali e non solo familiari, ciò che è assolutamente necessario è un contatto molto assiduo tra il manipolatore e la vittima, tale da non consentire a quest'ultima di difendersi, allontanarsi, o valutare l'infondatezza delle accuse a proprio carico. A questo punto è lecito porsi una domanda: Perché? Cosa si vuole ottenere attuando una dinamica comportamentale di questo tipo? Tra gli psicoanalisti, Cohen (1992) ha parlato di perversione e specialmente di perversità, per riferirsi al maltrattamento di una persona da parte di un'altra. L'Autore descrive le perversioni come forme di dipendenza patologica, come organizzazioni difensive stabili e mol-

to resistenti al cambiamento: le persone che maltrattano gli altri allo scopo inconscio di interiorizzare i propri conflitti tendono a diventare dipendenti delle loro vittime. Lo sfruttamento di un'altra persona per mettere il conflitto fuori di sé può essere considerato perverso, secondo l'autore, indipendentemente dal piano che la relazione sia vissuta sul piano sessuale o meno. Lo scopo di chi maltratta un altro è ottenerne il controllo negandone separatezza e autonomia. Salvadori (2008) definisce il gaslighting "una violenza insidiosa, sottile, non se ne percepisce l'inizio, a volte è scusata dalla stessa vittima; non si tratta di una deflagrazione d'ira, che almeno è subito identificabile e magari oggetto di immediata risposta, anche legale. È una sottile lama di ghiaccio che s'insinua, molte volte, tra la tranquillità delle mura domestiche. È una violenza gratuita e persistente, reiterata quotidianamente, che ha la capacità di annullare la persona che ne è bersaglio. Si tratta di un vero e proprio lavaggio del cervello".

Riguardo l'aspetto giuridico, da quanto esposto, è evidente come l'inquadramento del fenomeno in esame sia ostico non solo per il rilevamento, dal momento che la vittima subirà nella maggior parte dei casi un vero e proprio "lavaggio del cervello" da parte dell'offender che le impedirà di portare all'attenzione delle autorità la forma di abuso subita, ma anche per il difficile inserimento dei tratti caratteristici di questa forma di violenza all'interno degli articoli previsti dal nostro codice penale.

Manifestandosi quasi esclusivamente all'interno del rapporto della coppia, con una serie di condotte qualificabili in termini di abuso psicologico, controllo e isolamento della vittima altrimenti detto comportamento maltrattante, la giurisprudenza più recente ha evidenziato nella condotta del gaslighter in particolare tre fattispecie di reati:

- "Violazione degli obblighi di assistenza familiare" (art.570 c.p.). Secondo cui, chiunque abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) Malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) Fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal n.1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal n.2 del precedente comma. Anche se studi recenti cercano di inquadrare il fenomeno del gaslighter nell'ambito di operatività della norma in esame, si ritiene che solo in senso lato nelle azioni del gaslighter si possa rilevare il reato previsto nell'art. 570 e ciò in quanto la norma fa mero riferimento alla violazione degli obblighi di natura economica.

- "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" (art.572 c.p.). Secondo cui, chiunque, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. La fattispecie delittuosa esposta nel suddetto articolo ha un'indubbia operatività, dal momento che fa riferimento al concetto generale di "maltrattamento", inteso come un atto in grado di assumere un valore di disprezzo o di offesa alla dignità del coniuge, costringendolo a vere e proprie sofferenze psicofisiche. Nel caso del gaslighting, l'autore delle condotte lesive può porre in essere anche atti in sé privi di rilevanza penale, ma che, se inquadrati nella complessità del progetto criminoso, soprattutto considerata la reiterazione nel tempo, possono essere rilevatori di tale fattispecie delittuosa.

- "Atti persecutori" (art.612 bis). Secondo cui, chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la propo-

sizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Di più difficile inquadramento è il fenomeno del gaslighting nella fattispecie
criminosa prevista dall'art. sopra citato, la cui configurazione richiede una specifica valutazione, caso per caso, dell'attitudine qualitativa e quantitativa dei singoli atti lesivi ad integrare il concetto di molestia. Ciò in quanto, in un piano criminale sistematico, attuato mediante atti reiterati ed evolutivi, tesi a compromettere la salute psicologica della vittima, il semplice gesto di spostare un oggetto che considerato singolarmente potrebbe apparire del tutto inoffensivo, valutato in una visione d'insieme può assurgere ad atto conclusivo o incisivo e determinante di una serie di gravi molestie, diventando esso stesso molestia e scatenando gravi conseguenze dannose sull'equilibrio psicofisico della vittima. Il gaslighting è una forma di abuso psicologico che agisce nell'ombra della debolezza, nutrendosi delle insicurezze della vittima e facendosi forza sul sadico piacere di gestire la mente di una persona, portandola a credere e a vedere quello che si vuole veda.
Al riguardo, in questa penombra culturale e giuridica, è necessario non solo incominciare ad accendere qualche luce ma soprattutto istallare degli adeguati salvavita in grado di arrestare qualsiasi cortocircuito.

BIBLIOGRAFIA

1. Cohen, S.J., (2013) "The Misuse of Persons. Analysing Pathological Dependency". Routledge, Londra.
2. Maslow, A.H., (2015) "Motivation and Personality". Prabhat Books, New Delhi.
3. Melanini, B., (2008) Un abuso che ruba la mente: Gaslighting. In Lattanzi, M., "Collana di Scienze Psicologiche e Forensi". AIPC Editore, Roma.
4. Salvadori, G., (2008) "Il gaslighting: aspetti psicologici". In Mente Sociale.

CTU E FAMIGLIE STRANIERE

Sara De Felice
Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica

Le famiglie straniere, più di quelle italiane, ci pongono di fronte al relativismo dell'educazione e alla necessità di contestualizzare i comportamenti che osserviamo. Le riflessioni su questo argomento hanno portato a individuare diverse aree problematiche della valutazione delle competenze genitoriali in nuclei di stranieri.
L'assunto principale è che questo tipo di percorso è portatore di complessità con cui dobbiamo sempre di più rapportarci. Esistono difficoltà cliniche e culturali che si portano dietro pregiudizi e stereotipi propri sia dei valutatori che dei professionisti chiamati a contribuire al percorso della CTU ma anche degli utenti stessi.
Come è possibile stabilire con le lenti della cultura occidentale l'idoneità di genitori di diverse provenienze etniche? Come può essere considerato un genitore che fa rispettare il Ramadan al figlio minorenne (anche di sette anni), spingendolo a non mangiare e non bere dall'alba al tramonto per trenta giorni, o lo svezzamento fatto con cibi irritanti per lo stomaco come peperoncino o altre spezie? Come viene valutata una delega totale dei figli a degli estranei solo perché sono operatori all'interno di un centro d'accoglienza? Come può essere considerato un genitore che non si integra nella società nella quale sta crescendo il figlio?
Tutti questi interrogativi e molti altri ancora emergono nel lavoro di valutazione multiculturale, che richiede nuovi strumenti di analisi e di competenze specifiche nel settore.
In tutte le valutazioni di competenze genitoriali si scoprono delle peculiarità educative che dipendono dalla personalità dei genitori, ma, se prendiamo in considerazione coppie di stranieri, queste peculiarità sono sicuramente maggiori ed evidenti e possono essere considerate dalla società accogliente come conflittuali e non idonee all'interesse del minore.
A creare queste differenze sostanziali molto spesso sono i precetti religiosi della famiglia da valutare che rappresentano un autonomo codice normativo. Ciò che riguarda la religione che si professa viene considerato spesso dagli stranieri al di sopra della legge locale perchè i migranti provengono da paesi in cui il codice normativo e religioso coincide, non esistendo una situazione nella quale la legge contrasta con il precetto religioso.
E' necessario dunque che i comportamenti dei genitori debbano rientrare all'interno dei confini delineati dal benessere e interesse del minore. Quando ci troviamo di fronte culture diverse ci troviamo a confrontarci con modelli educativi diversi, come ad esempio l'affettività e la fisicità che vengono vissute in modi molto differenti in base all'etnia di provenienza. Pertanto nella valutazione si deve porre l'attenzione per questi tipi di com-

portanti e mantenere un corretto bilanciamento tra il non svalutare i sistemi educativi di altre nazionalità ma neanche giustificare, per un generico principio di multiculturalità, comportamenti inadeguati o addirittura violenti che risultino inaccettabili o penalmente rilevanti per le leggi del paese accogliente.

Nel lavoro di Lucchi et al. vengono evidenziate le maggiori criticità da rilevare nella valutazione delle competenze genitoriali di persone straniere:

1. La variabile linguistica: spesso la conoscenza dell'italiano di questi genitori è scarsa, aggravata da una quasi inesistente scolarizzazione anche nella lingua madre. Anche se è presente una buona conoscenza della lingua bisogna considerare che in un linguaggio appreso rapidamente o male non vengono attribuiti gli aspetti emozionali, le sfumature di significato che in una comunicazione, soprattutto psicologica, risulta fondamentale.
2. La comunicazione non verbale: viene definita come "una trasmissione di contenuti, costruzione e condivisione di significati che avviene a prescindere dall'uso delle parole. La componente non verbale della comunicazione, infatti, comprende tutti gli aspetti di messaggi diversi dalle parole" (Bonaiuto, Maricchiolo, 2009), per questo imprescindibile dall'aspetto culturale.
3. I ruoli di genere: nelle diverse culture si attribuiscono ruoli e compiti educativi diversi in base al genere. Nella valutazione delle competenze genitoriali va preso in considerazione questo aspetto poiché può essere interpretato come disinteressamento o nel peggiore dei casi come violazione dei diritti del minore da parte di un genitore.
4. Il valore attribuito ai confini generazionali: in alcune culture i confini generazionali sono molto sottili, ad esempio non di rado può accadere che al primogenito venga attribuito il ruolo di educare ed occuparsi dei bisogni dei fratelli più piccoli.

Oltre ai punti illustrati, dall'analisi della letteratura, se ne può aggiungere un quinto:

5. La possibile difficoltà nell'individuare patologie psicologiche e psichiatriche. La malattia mentale ha la sua universalità che rimane tale in ogni paese o cultura e che fa parte dell'individuo, ma può variare nella sintomatologia e in alcuni aspetti psicopatologici a seconda della nazionalità e del contesto etno-atropologico del soggetto e del Paese in cui il disturbo si manifesta. Può variarne soprattutto la descrizione, non in tutti i paesi sono malattie riconosciute e quindi i sintomi raccontati potrebbero essere descritti con un linguaggio diverso, ad esempio magico, come visioni o non come stati d'animo ma solo come comportamenti (Dambone, Monteleone, 2019).

Resta da fare un'ultima considerazione su chi è chiamato a valutare, a svolgere il lavoro di CTU. Il professionista proviene da una specifica cultura, ha le sue influenze etniche e familiari, è quindi necessario che faccia un lavoro profondo di sospensione ed eliminazione di pregiudizi.

La variabile etno-culturale quindi influenza e fa da cornice al prendersi cura dei propri figli, guida l'educazione e valori che si tramandano, ma la cura dei bisogni primari deve essere garantita nella sua oggettività, cioè senza mettere il figlio in situazioni di evidente trascuratezza, abuso o maltrattamento. I diritti del bambino sono indipendenti dalla cultura o dalla provenienza etnica, è importante non sovrastimare la variabile culturale rendendo "normale" comportamenti che ledono i diritti dei minori.

E' per questo che le CTU di genitori stranieri non devono risultare diverse da quelle svolte a genitori autoctoni, possono presentare delle peculiarità ma i principi alla base del lavoro che lo psicologo è chiamato a svolgere devono essere gli stessi.

Lucchi (2015) propone a questo proposito dei punti da rinforzare nella valutazione delle competenze genitoriali in coppie di stranieri, proprio perché la variabile culturale non è determinante ma influenza significativamente lo stile genitoriale.

1) La formazione degli operatori del settore. E' fondamentale che, chi viene chiamato a valutare le competenze genitoriali, in questi casi specifici, abbia delle competenze nel campo dell'etnopsicologia.
2) Favorire negli utenti la conoscenza dei servizi e del contesto di valutazione. Per instaurare un rapporto collaborativo e di fiducia, per quanto sia possibile in un contesto simile, è importante che i genitori abbiano chiaro il processo e i diversi

attori coinvolti nel percorso che ha come fine la tutela dei minori.

3) Gli strumenti della valutazione. E' possibile affermare che molti, se non tutti, i test di valutazione che vengono usati per le valutazioni nelle CTU non sono *culture-free*. La strumentazione testistica è standardizzata su popolazioni occidentali e richiedono non solo un'ottima conoscenza della lingua italiana ma anche la conoscenza dei medesimi riferimenti culturali e categorie mentali.
4) L'osservazione diretta. Sicuramente questo strumento può essere molto utile in questi casi associato alle visite domiciliari. Anche qui la variabile culturale va presa in considerazione poiché è determinante nella struttura di una casa o nel modo di interagire con i figli.
5) Rete amicale e membri della comunità etnica di appartenenza. Partendo dal presupposto che gli stranieri non sempre hanno la loro rete familiare nello stesso paese può essere molto utile parlare e confrontarsi con gli amici che di fatto sostituiscono la suddetta rete. Durante una CTU potrebbe essere utile parlare ad esempio con i leader di queste comunità che spesso sono anche i capi religiosi come Immam o capi di gruppi di preghiera. Ottenere la loro fiducia e collaborazione aiuterebbe ad avere maggiori informazioni per costruirsi un quadro della situazione più completo inoltre potrebbe favorire anche la risoluzione o l'abbassarsi dei conflitti.
6) La motivazione al cambiamento. Un ultimo focus fondamentale da approfondire in sede di CTU è la vita della famiglia in Italia. Per valutare le competenze genitoriali è utile analizzare come la famiglia ha vissuto nel paese di accoglienza da quando è arrivata. Questo ambito serve a valutare le strategie di *problem solving,* le capacità di *coping* e l'autoefficacia percepita dei singoli membri della famiglia. Purtroppo questi aspetti durante il difficile percorso dell'integrazione vengono messi a dura prova gettando la famiglia in un immobilismo che li porta ad una delega totale verso l'esterno e verso i servizi sociali.

Infine va fatta una considerazione a parte per quanto riguarda la figura professionale del mediatore culturale e linguistico che in questo contesto ha una doppia funzione: è fondamentale sia per gli esaminatori che per gli utenti. Traduce dall'italiano alla lingua degli utenti e viceversa e aiuta a decifrare e spiegare i comportamenti non verbali, la variabile culturale ed etnica di appartenenza dei beneficiari. Può illustrare il contesto di provenienza, gli usi e costumi, nonché il viaggio migratorio, le ragioni del viaggio, le aspettative e le frustrazioni, cosa viene lasciato nel paese di origine e cosa si è trovato, quanto può essere difficile riadattarsi ad un nuovo contesto, cosa è possibile cambiare e su cosa non è possibile adattarsi.

Contemporaneamente inserire nella valutazione il mediatore porta dei limiti e delle difficoltà, non si può non prendere in considerazione che la traduzione e l'interpretazione dei linguaggi, verbali e non, può essere "filtrata" dalla personalità del mediatore che può aggiungere, omettere delle cose o male interpretarle. Per quanto si possa essere professionali e preparati le variabili personali in questo lavoro sono sempre difficili da eliminare completamente. .

Il mediatore dunque deve riuscire a mantenere una posizione centrale ed equilibrata nella comunicazione cercando di non identificarsi con l'utente o sostituendosi al valutatore.

Per un lavoro proficuo è importante che ci sia una conoscenza tra i valutatori e il mediatore, se possibile condividere gli obiettivi del lavoro e gli strumenti che si utilizzeranno, in modo tale da creare un clima di condivisione e fiducia. Il coinvolgimento di una terza persona nel percorso della CTU è delicata e quindi ha bisogno di uno spazio ed un tempo in più per renderla efficace e fluida. Sarebbe anche importante che abbia una formazione specifica nel campo della tutela dei minori in modo da avere chiari i passaggi che andrà a fare e il senso del lavoro per spiegare in maniera chiara e semplice quello che accadrà. Di fatto è bene considerare, nelle situazioni di CTU di nuclei familiari di stranieri, il mediatore parte fondamentale dell'équipe che si occuperà della valutazione.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la conduzione della valutazione. Trovandoci di fronte a dei casi così complessi da decifrare proprio da un punto di vista linguistico, poiché la persona oggetto della valutazione non parla la lingua del luogo e adotta registri comunicativi sia verbali che non verbali diversi, necessitiamo dell'aiuto di altri professionisti che possano

supportarci nel decifrare i diversi linguaggi. Mediatori, antropologi, assistenti sociali, educatori e tutte le persone che ruotano intorno alla rete di aiuto che prova a sostenere la famiglia diventano parte integrante della CTU. Questo provoca un cambiamento nel metodo di lavoro classico della valutazione: si devono far entrare terze persone nei colloqui che si sostengono, si deve prendere in considerazione anche il punto di vista di altri professionisti, ma soprattutto si deve entrare nell'ottica del lavoro di èquipe. Non è più solo lo psicologo di turno che lavora ma una serie di professionisti dei quali ci si fida e soprattutto ci si affida. Il senso del lavoro e gli obiettivi da raggiungere devono essere condivisi e il metodo di lavoro deve essere frutto di una mediazione tra le diverse conoscenze. Saranno necessarie riflessioni sui riferimenti teorici, i valori e la metodologia delle diverse figure professionali. "Pensare alla valutazione come ad un processo che si articola in setting diversi e si avvale di una molteplicità di competenze" (Lucchi, 2015). E' sicuramente più complesso e più faticoso condividere la modalità di lavoro ma è l'unico modo per affrontare le sfaccettature che porta con se la valutazione di nuclei stranieri.

ASPETTI TRANSCULTURALI NELLA VIOLENZA INTRAFAMILIARE

Benedetta D'Angelis
Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica

La famiglia rappresenta un sistema complesso, in cui agiscono individui, ruoli, responsabilità e mansioni. Determinato da vincoli di tipo affettivo, è per definizione uno degli ambiti di potenziale protezione per i suoi membri, ma può diventare un ambiente ostile e pericoloso per l'integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte. Le pareti domestiche possono essere teatro di frequenti violenze, poiché talvolta la famiglia si trasforma in un sistema di attribuzioni dei ruoli maschili e femminili in cui prevale da un lato il modello di dominanza e dall'altro quello di sottomissione.
La violenza domestica comprende tutte le forme di uso della violenza tra i vari membri di una comunità di vita (nell'ambito di un rapporto familiare o di coppia sia esistente che sciolto) e viene commessa fra le persone tra cui sussiste un legame affettivo e una dipendenza che può assumere varie connotazioni. La lettura del fenomeno della violenza deve andare di pari passo con l'analisi dei rapporti di forza che agiscono all'interno della società, in particolare i rapporti di genere, in modo da dare evidenza alle possibili connessioni tra la condizione sistematica di asimmetria e di disuguaglianza tra uomini e donne e l'espressione della violenza intesa, non solo come azione di un individuo contro un altro, ma anche in senso simbolico. Occorre, quindi, misurarsi con la violenza non come un fenomeno patologico, ma leggendo quei meccanismi della normalità che la determinano e riflettendo sia rispetto al modello di società ritenuto normale e quindi socialmente accettato, sia rispetto alle organizzazioni sociali e morali sulle quali tale modello si struttura e si definisce.
Nel corso degli ultimi anni, l'evoluzione culturale e di costume ha determinato il venir meno della struttura patriarcale della famiglia, con l'affermarsi del ruolo della donna nella società. In tale contesto, l'interpretazione prevalente della violenza intrafamiliare è quella che la considera come un'inspiegabile patologia sociale retaggio di tempi passati. In realtà le forme di controllo che sottostanno alla violenza sono lo strumento attraverso il quale tutte le società patriarcali, compresi i regimi di patriarcato della modernità, ridefiniscono le relazioni di genere e, affermando il 'dominio maschile', ne garantiscono la perpetrazione.
La violenza intrafamiliare e in particolare contro le donne costituisce un rilevante problema a livello mondiale: secondi i dati WHO (World Health Organization) e ISTAT si stima infatti che 1/3 delle donne nel mondo riferisca di subire violenza da parte del partner che riguarda la sfera fisica e oltre 6 milioni in Italia. Per avere un'idea, inoltre, della misura del fenomeno in Europa, si può fare riferimento alla indagine eseguita dalla FRA (European Union Agency For Fundamental Rights), che a marzo del 2014 ha pubblicato i risultati di un'inchiesta che per ampiezza non conosce precedenti. La ricerca della

FRA, compiuta su 42.000 donne residenti nei 28 paesi membri dell'Unione Europea, ha evidenziato una certa disomogeneità della questione violenza sulle donne in Europa, la cui interpretazione non può prescindere dalla constatazione che i tassi di vittimizzazione dipendono in larga misura da differenze reali che riguardano i paesi europei, in particolare il modo in cui le donne *percepiscono* la violenza. Questo aspetto è sicuramente quello che va tenuto maggiormente in conto quando si decide di affrontare il problema in oggetto da un punto di vista antropologico, perché evidenzia come la donna, nel definire soggettivamente la violenza, oltre ad essere influenzata dalla propria esperienza personale e dalla conoscenza diretta di altre vittime, tenga conto delle relazioni morali che le istituzioni che la rappresentano - e soprattutto la sua comunità di appartenenza - stabiliscono rispetto al fenomeno. Le variabili culturali influenzano notevolmente non solo la capacità della donna di definire ciò che può essere considerata violenza, ma anche la sua capacità di raccontarlo. Queste due risorse sono chiaramente *culturali* e si possono collegare alla parità di genere: laddove il gender gap sia minimo e quindi le condizioni di parità di genere migliori, come nei casi dei paesi del Nord Europa, in generale i livelli di consapevolezza sono più alti e la capacità di discutere apertamente la violenza è maggiore. Al contrario, nei paesi dove la disuguaglianza di genere è più marcata, la distinzione tra illecito e legittimo è più sfumata e la capacità di verbalizzare la violenza a degli estranei è piuttosto ridotta.

Negli ultimi 40 anni sono stati fatti progressi significativi a livello mondiale rispetto al problema della violenza, organismi internazionali si sono mossi con l'obiettivo preciso di affrontare la questione attraverso una sensibilizzazione universale. In Marocco ad esempio, il Codice della famiglia - la *Mudawana* - originariamente strutturato privilegiando la famiglia patrilineare e patriarcale rispetto al soggetto individuale, nel 2004 è stato oggetto di una revisione importante, facendo del principio di uguaglianza tra donna e uomo la principale innovazione. Un'applicazione concreta e fluida della legge è stata di fatto impedita da alcune anomalie dovute, in parte a un sistema giuridico legato alla "vecchia scuola", ma in larga misura a delle resistenze sociali e culturali (AMVEF, 2007).

Gli effetti del discorso sul tema della violenza internamente al mondo islamico sono visibili anche in Bangladesh, dove nel 2010 il Parlamento ha emanato un provvedimento, *The Domestic Violence (Protection and Prevention) Act*, che criminalizza la violenza domestica. Questa legge, tuttavia, presenta dei gravi limiti di contenuto: per esempio, dalla lista dei comportamenti classificabili come violenti sono esclusi quelli che agiscono contro la donna nella sfera sessuale ed economica o attraverso i matrimoni forzati. Inoltre, la nuova legge non presenta ancora delle soluzioni che possano creare le reali premesse per un affrancamento della donna dalla violenza.

Molti paesi arabi negli ultimi anni si sono aggiunti alla lista dei firmatari della CEDAW (Convention for the Elimination of Discrimination Against Woman), in vigore dal 1981. Anche in questo caso però, l'applicazione concreta delle norme in essa contenute non risulta sempre immediata e fluida e trova delle resistenze culturali molto forti. Attraverso l'inserimento di specifiche clausole, questi paesi, in forme e modi diversi, hanno mantenuto delle riserve su alcuni importanti aspetti che non si consideravano in armonia con la *shari'a*, rivelando così la resistenza di un forte substrato culturale patriarcale e conservatore che non accetta completamente la trasformazione sociale in atto e che non permette la piena applicazione degli statuti.

Spesso si tende a considerare la violenza domestica, per alcuni gruppi religiosi, come una parte integrante del loro repertorio culturale, arrivando così a giustificarla. Tra gli stereotipi più frequenti, è quello di considerare l'Islam e quindi il Corano, come i luoghi di produzione e di diffusione di norme che legittimano la disparità di genere e la violenza dell'uomo sulla donna. In realtà, nel mondo musulmano a tal proposito si possono riconoscere differenti posizioni. In particolare, le "femministe islamiche", sostengono che le forti disuguaglianze tra i generi, che indubbiamente interessano le società musulmane, siano da attribuire a un'interpretazione misogina e sfavorevole alle donne dei testi sacri, tra cui la Sunna e il Corano. Da qui la necessità di procedere con l'esegesi delle Sacre Scritture e la loro reinterpretazione, in modo da ripristinare quell'equilibrio dei rapporti tra uomo e donna di cui il Profeta era stato il primo sostenitore.

Il problema della violenza sulle donne musulmane, più che nelle Sacre Scritture o, in generale, nella

sfera religiosa, va indagato, a mio parere, nel legame che si crea tra la struttura patriarcale classica della società e l'evidente asimmetria di genere che si può riconoscere in quegli stessi paesi. Nel modello patriarcale classico, le donne sono date in spose molto giovani; per loro il matrimonio, più che un accordo tra due persone, rappresenta un contratto tra gruppi familiari, che sancisce il passaggio della sposa dalla potestà del padre a quella del marito. In seguito a questo scambio ritualizzato, le donne di fatto si ritrovano subordinate non solo ai loro coniugi, ma all'intera famiglia e, in particolare, alla suocera e alle cognate.

Per approfondire la situazione islamica possiamo considerare la condizione in Afghanistan, in cui dalla fine del regime talebano, l'UNICEF e le Nazioni Unite si sono impegnate attivamente per ridurre la violenza contro i bambini e promuovere l'uguaglianza attraverso la programmazione e la legislazione. Il governo ha adottato un approccio articolato per aumentare la parità di genere come riportato da Samar et al (2014). Tuttavia, casi e rapporti di studi su piccola scala evidenziano la continua esposizione alla violenza subita da donne e bambini nonostante più di 15 anni di programmi e servizi. In Afghanistan, l'eredità della violenza interpersonale si intreccia con decenni di conflitti armati che completano un quadro di già innegabile orrore. La presenza, inoltre, di una serie di pratiche tradizionali negative, come far sposare le figlie con altre famiglie per pagare un debito familiare o usare i ragazzi come schiavi sessuali per uomini più anziani, comportano gravi conseguenze sulla salute fisica ed emotiva di donne e bambini (Rubin A.J., 2012).

In questo quadro lo studio Li M. *et al* (2018) è il primo ad esplorare gli atteggiamenti nei confronti della violenza domestica e interpersonale in Afghanistan tra gli adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni e i loro genitori. I risultati hanno suggerito che sebbene adolescenti e genitori generalmente respingano la violenza, la legittimano in numerose condizioni specifiche. I dati sono anche coerenti con i risultati della letteratura esistente secondo cui il 90,2% delle donne afghane considera giustificato il pestaggio della moglie in determinate circostanze (Tran T.D. *et al* 2016). Inoltre, sebbene quasi tutti i partecipanti allo studio di Li M. *et al* non abbiano riferito del sussistere di pratiche tradizionali dannose, tali prassi sembrano ancora prevalenti in alcune regioni del paese. Sebbene, quindi, vi sia un generale ripudio della violenza, sia i giovani adolescenti (soprattutto di sesso femminile) che i loro genitori la considerano una soluzione alle controversie interpersonali.

Anche Lansford J. *et al* 2014 si sono occupati di analizzare il substrato culturale alla base della violenza domestica. I dati sono stati ricavati dal Multiple Indicator Cluster Survey, un sondaggio a campioni multipli rappresentativo e comparabile a livello internazionale, sviluppato dall'UNICEF, rappresentato da 85.999 donne, caregivers di bambini di età compresa tra 2 e 14 anni provenienti da famiglie in 25 diversi paesi a medio e basso reddito. Questo studio ha scoperto che una maggiore approvazione della violenza nei confronti delle mogli era correlata a un maggiore uso della punizione fisica per i figli. Come ipotizzato, inoltre, l'atteggiamento delle donne a sostegno della violenza domestica e delle punizioni corporali era correlato alla violenza psicologica dei caregivers e alla violenza fisica nei confronti dei bambini. La novità di questo studio è stata quella di mettere in evidenza come le norme a livello nazionale relative all'accettabilità della violenza domestica e delle punizioni corporali modulino i comportamenti degli individui nei confronti dei bambini. Nei paesi in cui ci sono alti tassi di accettazione della violenza domestica e delle punizioni fisiche, i bambini hanno maggiori probabilità di subire aggressioni psicologiche e violenza fisica. Allo stesso tempo, nei paesi in cui la violenza domestica e le punizioni fisiche sono accettate in misura minore tali atteggiamenti hanno mostrato un'associazione più debole con casi di violenza verso i bambini.

Una spiegazione per questa scoperta è che nei paesi in cui la violenza domestica e le punizioni fisiche sono ampiamente accettate, i comportamenti aggressivi nei confronti dei bambini possono essere le risposte predefinite dei genitori, meno guidate da scelte individuali riguardo alle strategie disciplinari ma piuttosto dall'adozione di pratiche sociali comuni. Gli atteggiamenti individuali, quindi, dei caregivers possono essere più predittivi del loro comportamento nei confronti dei bambini se non esiste un contesto sociale generale a sostegno della violenza. In base a questi risultati, una direzione futura sarà quella di esaminare ulteriori fattori culturali e sociodemografici che influenzano gli atteggiamenti nei confronti della

violenza domestica, delle punizioni fisiche e dei comportamenti dei genitori verso i bambini.
Un discorso generale sulla violenza intrafamiliare deve essere pertanto fatto tentando di spogliare il fenomeno del significato ideologico implicito, per arrivare a considerare come la violenza contro le donne, l'autorità e il potere siano chiaramente strutturati, e si affermino sistematicamente attraverso dei meccanismi sovradeterminati, che trovano nell'asimmetria dei ruoli di genere la loro forza.
Il problema della violenza domestica, laddove la famiglia possa essere riconosciuta come un sistema chiuso, è un problema di disuguaglianza di genere, che si crea e si autoalimenta attraverso la perpetrazione di meccanismi e di modelli, che rappresentano l'unico oggetto sul quale occorre intervenire se si vuole dare una risposta decisa al problema. La rottura dell'equazione, secondo cui la differenza dei sessi determini una differenza di ruoli e quindi una disuguaglianza sociale, s'impone con una certa urgenza, perché la violenza è semplicemente l'espressione di un sistema che è di per sé violento. Questa è sicuramente una ragione in più per rivedere il sistema nel suo complesso.

BIBLIOGRAFIA

1. Lansford, J.E., Deater-Deckard, K., Bornstein, M.H., Putnick, D.L., Bradley, R.H., (2014) "Attitudes Justifying Domestic Violence Predict Endorsement of Corporal Punishment and Physical and Psychological Aggression towards Children: A Study in 25 Low- and Middle Income Countries". In "The Journal of Pediatrics".
2. Li, M., Rao, K., Natiq, K., Pasha, O., Blum, R., (2018) "Coming of Age in the Shadow of the Taliban: Adolescents' and Parents' Views Toward Interpersonal Violence and Harmful Traditional Practices in Afghanistan". In "American Journal of Public Health".
3. Samar, S., Aqil, A., Vogel, J., (2014) "Towards gender equality in health in Afghanistan". In "Glob Public Health".
4. Tran, T.D., Nguyen, H., Fisher, J., (2016) "Attitudes towards intimate partner violence against women among women and men in 39 low- and middle-income countries". In "PLoS One".

ADOLESCENTI E REATI ONLINE: CONSAPEVOLEZZA DI REATO O IMMATURITÀ

Paola Ventura
Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica

Il digitale e le nuove tecnologie hanno portato un cambiamento epocale nella vita di tutti giorni investendo tutti sotto diversi aspetti. Di fatto, negli ultimi tempi il web è diventato un nuovo spazio di vita e di relazione. Gli adolescenti di oggi, conosciuti come nativi digitali, hanno modificato completamente il loro modo di apprendere, conoscere e comunicare. Queste attività ora sono caratterizzate da condivisione, connessione e multitasking: è ormai immagine collettiva l'idea di un ragazzo che studia e nel frattempo chatta e ascolta la musica. È evidente che hanno intuizione, gestualità e grande conoscenza dei dispositivi e dei software, cosa che le generazioni precedenti non hanno. Nello stesso tempo è importante sottolineare che conoscere non vuol dire essere consapevoli e soprattutto avere le competenze necessarie per un uso corretto delle nuove tecnologie: questa è la nuova sfida educativa. Per la prima volta gli adulti (genitori, insegnanti, educatori) hanno meno conoscenza dei ragazzi. Questa differenza può far scaturire un senso di ansia e angoscia che pone gli adulti in una condizione di diffidenza e di rifiuto nei confronti delle nuove tecnologie, sfociando a volte nella "demonizzazione" dello strumento. Il rischio è che si perda il proprio ruolo educativo e si è tagliati fuori da un mondo nel quale ormai siamo tutti immersi. Infatti possiamo osservare che esiste una commistione tra i due "ambienti": ciò che avviene sui social network è anche nel mondo "reale", ci sono investimenti relazionali, emotivi e cognitivi importanti. I ragazzi raccontano di uno spazio dove nascono e muoiono relazioni, amicizie e amori, dove si organizzano incontri, dove si può studiare e ampliare la propria conoscenza. Alla luce di quanto detto possiamo affermare che internet non è più solo un sostitutivo della realtà, ora, in certi casi, la amplifica.
Rispetto al tema di questo lavoro, possiamo introdurre due temi fondamentali: responsabilità e trasgressività.
Come detto, la grande capacità di utilizzo dei social network e dei dispositivi elettronici non implica necessariamente la consapevolezza delle dinamiche implicate e soprattutto delle responsabilità etiche, civili e anche penali dell'uso del digitale. L'adolescente è portato, per sua natura, a sottovalutare le conseguenze delle sue azioni; con il digitale questa sensazione viene amplificata. Le caratteristiche del web e dei social network inducono a pensare di poter essere sollevati da qualsiasi responsabilità per ciò

che viene detto, come se dall'altra parte dello schermo non ci sia una persona in carne ed ossa che può essere ferita. Inoltre, è in questa delicata fase evolutiva che si sviluppa il senso etico e morale di una persona, in un continuo confronto tra le istanze degli adulti e i valori proposti dal gruppo dei pari. In questo periodo della loro vita, non sempre gli adolescenti riescono a definire i propri valori e questa incapacità potrebbe metterli in condizioni di rischio e pericolo. Il Prof. Capri afferma che "La caratteristica principale nell'immaturità intellettiva è la prevalenza di una modalità fondata sul processo induttivo e la persistenza (legata a fattori affettivi) del pensiero irrazionale, che ricorda il pensiero magico infantile, portando spesso a realizzare immediatamente le fantasie o le idee improvvise. Nell'immaturità affettiva vi è una fluida ed infantile differenziazione tra onesto e disonesto, lecito e illecito. La regola etico sociale è recepita per semplice e superficiale processo di imitazione formale, ma non viene veramente e profondamente assimilata"[43]. Quindi quello che manca è la possibilità di poter scegliere con consapevolezza e secondo la propria moralità laddove l'impulsività adolescenziale gioca la sua parte.

Nello stesso tempo l'adolescenza viene caratterizzata da agiti trasgressivi. Le motivazioni possono essere: senso di inadeguatezza ed inferiorità, carenza nei processi di riflessione e simbolizzazione, incapacità dei bambini di costruire un'immagine di sé dotata di valore, disagio sociale e relazione. Negli ultimi anni le azioni trasgressive sono spesso legate all'area ludica ed associate ad una condizione positiva ed essenziale per avere successo; da parte del gruppo dei pari può nascere una spinta ed una richiesta all'atto trasgressivo che spesso si trasforma in atto deviante e/o criminale. Il web è diventato, negli ultimi anni, espressione di questo disagio e la cronaca ci racconta del "mondo digitale" come di un nuovo spazio in cui si commettono i reati, anche molto gravi.

L'interrogativo da porsi dovrebbe riguardare il grado di consapevolezza dei ragazzi dei reati commessi: incapacità di attribuire un valore all'atto che compiono, incoscienza rispetto all'utilizzo dello strumento o poca conoscenza delle conseguenze dell'uso non corretto delle nuove tecnologie?

Per rispondere a queste domande è importante delineare il quadro giuridico entro cui ci si muove: Codice penale, D.P.R. 448/88 e reati on line.

Sia il Codice Penale che il D.PR. 448/88 evidenziano la necessità di prendere in considerazione l'età in cui viene commesso il reato in quanto strettamente legato ai temi di imputabilità e di immaturità. Vedendo nel dettagli gli articoli del Codice Penale di interesse sono:

Art. 85 c.p.: "E' imputabile chi ha capacità di intendere e di volere".

Nello specifico sul minore ci sono i seguenti articoli:

Art 97 c.p.: "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i quattordici anni";

Art 98 c.p.: "E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto
quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere."

Riprendendo la definizione del Prof Capri, "La capacità di intendere e di volere viene definita come categoria unitaria ma composita che comprende:

intendere, ovvero la capacità di capire il disvalore sociale e giuridico dell'azione deviante massa in atto; si riferisce alla modalità di utilizzazione delle funzioni cognitive al momento dei fatti, in cui incidono anche gli aspetti emozionali, come possibilità di anticipare gli effetti connessi all'azione comprendendo il significato;

volere, ossia la capacità di autoregolarsi e autodeterminarsi di fronte all'agito, è strettamente correlata alla volontà, consente di gestire e di dominare le pulsioni, di guidare la persona attraverso modalità che inibiscono all'acting, con il concetto di responsabilità attivo e presente in relazione al fatto deviante e criminoso"[44]

Come detto, anche il D.P.R. 448/88 riprende i temi di imputabilità e immaturità. Nel decreto emerge la necessità di trovare un senso all'atto deviante in relazione alle peculiarità adolescenziali, nell'ottica di accompagnare il ragazzo nella sua crescita, sostenendo l'angoscia accentuata dai processi evolutivi,

[43] Capri, P., (2003) "Adolescenti e disturbo psicopatologico, indicazione al trattamento comunitario". In "Codess Sociale" in collaborazione con ATiC.

[44] Capri, P., (2003) "Adolescenti e disturbo psicopatologico, indicazione al trattamento comunitario". In "Codess Sociale" in collaborazione con ATiC.

per favorire lo sviluppo della personalità anche in relazione al mondo circostante.
A questo punto entrano in gioco questioni squisitamente psicologiche soprattutto inerenti allo sviluppo e alla maturità degli adolescenti. Infatti è difficile definire quando un individuo è maturo, se è stato raggiunto lo stesso grado di maturità anche dal punto di vista affettivo e relazionale e se è in grado di compiere delle scelte consapevoli. La letteratura ci dice che alcuni adolescenti, soprattutto in questi ultimi anni, hanno avuto un'accelerazione nello sviluppo cognitivo ma questo non ha corrisposto ad una stessa maturità affettiva, la conseguenza è che potrebbero non prendere in considerazione tutte le variabili in gioco nel momento di un'azione. La maturità, o immaturità, affettiva e relazionale gioca un ruolo nel processo decisionale di tutti e soprattutto negli adolescenti. Lo sviluppo varia da persona a persona e dipende da diversi fattori: età, genere, background familiare, contesto di vita, gruppo dei pari, scuola, formazione, inclinazioni personali, tratti di personalità, presenza di psicopatologia.
Rispetto ai reati on line emerge inoltre un problema di conoscenza e consapevolezza dei pericoli e delle responsabilità legata all'uso delle nuove tecnologie.
Ci sono diverse categorie di reati on line e ogni giorno vengono fuori altri comportamenti illegali: diffusione virus, hacking, frode informatica, spamming, furto d'identità, reati d'odio, diffamazione on line. Indubbiamente tra gli adolescenti il più diffuso è il cyberbullismo, per cui nel 2017 si è reso necessario emanare una legge per il contrasto al fenomeno.
Il cyberbullismo consiste nel porre in essere prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in internet o sui social network. Le modalità specifiche sono molte: diffondere pettegolezzi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network; postare o inoltrare informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse quelle false); rubare l'identità e il profilo di altri, o costruirne di falsi, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima; insultare o deridere la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri media; fare minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media; revenge porn (diffusione sul web per vendetta di immagini intime e video di atti sessuali consenzienti tra coetanei), sexting (deriva dall'unione di due parole sex e texting, ovvero l'invio di messaggi sessualmente espliciti e/o immagini a sfondo sessuale tramite il cellulare o altri strumenti informatici); flaming (il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi "pari", non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa. Dal punto di vista giuridico rientra nei casi di ingiuria, diffamazione, molestia e disturbo alla persona).
Come visto, i reati e gli errori che si compiono sono di tipo relazionale e le conseguenze e ci possono essere anche ripercussioni anche legali, sia civili che penali. In queste circostanze intervengono tutti gli elementi coinvolti: immaturità, poca conoscenza, non consapevolezza. La questione è come porsi rispetto a questo nuovo fenomeno e quello che gli adulti possono fare.
Diventa fondamentale imparare a riflettere sull'immagine che diamo sui social. I post, i commenti, i like, le foto, i video parlano di ognuno di noi. Scegliere di condividere una notizia senza averne verificato la veridicità ci rende responsabili della diffusione di un falso. Far girare un video in cui si vede un ragazzo preso in giro non ci rende meno responsabili di coloro che l'hanno creato. Condividere informazioni di altre persone ci rende colpevoli di una gravissima violazione. Apprendere davvero cosa sia la "social education" significa fare un nuovo passo nella cultura digitale. Significa sapere che anche nel web e sui social network esistono regole scritte, che regolamentano le piattaforme, e regole sottintese. Le prime servono a tutelarsi mentre le seconde sono una sorta di bon ton digitale chiamato netiquette, ovvero l'etichetta della Rete, che coinvolge temi come la buona educazione o il buon senso e aiutano a relazionarsi correttamente. Inoltre ci sono le regole di convivenza e le regole dettate anche dalla giurisprudenza e dal diritto. Conoscerle è il primo passo per un utilizzo migliore dei social network, del web e del digitale.
Inoltre diventa sempre più pressante l'esigenza di una normativa, o "cyber normativa", per fronteggiare i rischi e i pericoli e per mettere un freno al dilagante

illecito sul web. Al momento esiste una normativa che prova a regolamentare alcune attività sul web ma non risponde appieno alle richieste e soprattutto è ancora ancorato ad un'idea di trasposizione dei reati dal "reale" al "virtuale" senza prendere in considerazione gli elementi di cui abbiamo parlato.

Nello stesso tempo è indispensabile una manovra preventiva rivolta agli adulti ed agli educatori che sempre più spesso si trovano a fronteggiare questi cambiamenti senza strumenti. Guidare i ragazzi in questo nuovo mondo è possibile solo avvicinandosi alle tecnologie e interrogandosi sul loro uso corretto.

Il ruolo della prevenzione è fondamentale anche per i ragazzi soprattutto per le implicazioni affettive e relazionali. Spesso non si rendono conto di quanto raccontino di loro stessi e soprattutto degli effetti di ciò che inviano, condividono, postano. Atti che a volte si trasformano in violenza e in reato non considerando che dietro uno schermo c'è una persona che può essere ferita. C'è una rischiosa sottovalutazione del pericolo digitale che solo un lavoro di conoscenza e comprensione può calibrare.

Un'ultima ma importante questione è la costruzione di una maturità digitale personale e sociale. Delineare il confine tra il divertimento e il crimine, evitando così il comportamento criminoso. Tutto questo a partire da una presa di coscienza del web come spazio di vita, delle implicazioni del suo utilizzo e da una riflessione sul senso di responsabilità che deve essere anche presente sul web.

BIBLIOGRAFIA

1. Balloni, A., (1980) "Devianza e giustizia minorile. Teorie e tecniche". Franco Angeli, Milano.
2. Capri, P., (2003) "Adolescenti e disturbo psicopatologico, indicazione al trattamento comunitario". In "Codess Sociale" in collaborazione con ATiC.
3. Capri, P., (2014) "Disturbi psicopatologici e devianza nel minore. Ruoli e responsabilità". In "Newsletter AIPG n° 16".
4. De Leo, G., (2003) "Psicologia della responsabilità", Ed. Laterza, Bari.
5. De Leo, G., Patrizi P., (2002) "Psicologia giuridica". Il Mulino, Milano.
6. Ferri, P., (2011) "Nativi digitali". Mondadori Bruno, Milano.
7. Ferri, P., (2014) "I nuovi bambini". Bur Rizzoli, Milano.
8. Genta, M.L., Brighi, A., Guarini A., (2013) "Bullismo elettronico". Carocci, Roma.
9. Giannini, A.M., Sgalla, R., (2011) "Giovani e legalità". Il Mulino, Bologna.
10. Lancini, M., (2015) "Adolescenti navigati". Erickson, Trento.
11. Lancini, M., Turuani, L., (2009) "Sempre in contatto: relazioni virtuali in adolescenza". Franco Angeli, Milano
12. Lupidi, V., Lusa, V., Serafin, G., (2014) "Gioventù fragile. I nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile". Franco Angeli, Milano.
13. Maggiolini, A., Pietropolli Charmet, G., (2016) "Manuale di psicologia dell'adolescenza: compiti e conflitti". Franco Angeli, Milano.
14. Maggiolini, A., Riva, E., (2003) "Adolescenti trasgressivi". Franco Angeli, Milano.
15. Pietrapolli Charmet, G., (2008) "Fragile e spavaldo". Ed. Laterza, Bari.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Sono state attivate due nuove sedi territoriali AIPG, la Lombardia con referente territoriale la Dr.ssa Martina Gangale e il Trentino Alto Adige con referente territoriale il Dr. Michele Piccolin.

Inoltre, è stata nominata Vicereferente territoriale per la Regione Umbria la Dr.ssa Elisabetta Proietti Lilla.

Ai tre Colleghi, inviamo il nostro benvenuto e i migliori auguri di un lavoro proficuo e positivo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione

Paolo Capri, Rocco Emanuele Cenci, Anita Lanotte, Simone Piciollo, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscali.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
da lunedì a venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Finito di stampare
nel mese di aprile 2020